

---

## **LEGGE REGIONALE 21 marzo 2000, n. 39**

Legge forestale della Toscana.

31.3.2000 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 14

---

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La presente legge unifica, coordina e modifica la normativa regionale vigente in materia forestale, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato in materia di boschi, territori montani, vincolo idrogeologico, difesa del suolo e tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

2. La presente legge, in particolare:

- a) disciplina un regime di incentivazioni per le attività forestali, regola gli interventi di competenza della Regione e degli enti locali e stabilisce i vincoli e le prescrizioni cui sottoporre le forme d'uso dei boschi, per la conservazione e la valorizzazione di tutti i boschi, di proprietà sia pubblica che privata;
- b) disciplina la gestione del vincolo idrogeologico;
- c) persegue gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della conservazione della biodiversità, della tutela delle risorse genetiche autoctone e degli habitat naturali, della gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, anche nell'ambito delle politiche comunitarie per l'agricoltura, lo spazio rurale e l'ambiente.

3. Il riordino e la riforma della normativa vigente in materia forestale sono attuati nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 "Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale", del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e della legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 "Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal Decreto Legislativo 4.6.1997, n. 143".

4. La Regione attua con la presente legge i principi di trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa in conformità a quanto previsto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e dalla legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca".

ARTICOLO 2

(Finalita')

1. La Regione Toscana riconosce il bosco come bene di rilevante interesse pubblico e ne persegue la conservazione e la valorizzazione in relazione alle sue funzioni ambientali, paesaggistiche, sociali, produttive e culturali.

2. La conservazione del bosco, quale bene irrinunciabile della societa' toscana, e' perseguita anche attraverso il mantenimento dell'indice forestale esistente. La valorizzazione economica del bosco concorre allo sviluppo rurale complessivo della Toscana.

### ARTICOLO 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densita' non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione orizzontale delle chiome, una copertura del suolo pari ad almeno il venti per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete.

2. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle singole proprieta'. La continuita' della vegetazione forestale non e' considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri.

3. Sono considerate bosco le aree gia' boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al venti per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio.

4. Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal presente articolo.

5. Non sono considerati bosco:

- a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;
- b) gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;
- c) le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni gia' destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.

6. Gli alberi e gli arbusti che costituiscono la vegetazione forestale ai fini della presente legge, sono elencati nell'allegato A. Appartengono inoltre alla vegetazione forestale le specie esotiche impiegate nei rimboschimenti e negli impianti per l'arboricoltura da legno, ancorche' non espressamente indicate nell'allegato A.

7. La Giunta regionale provvede ad aggiornare l'elenco delle specie forestali di cui all'allegato A.

8. Ai fini della presente legge i termini "bosco" e "foresta" sono sinonimi.

9. I boschi e le aree assimilate di cui al presente articolo, nonche' le aree interessate da piante, formazioni forestali e siepi di cui all'articolo 55, comma 1 e comma 2 e gli impianti per l'arboricoltura da legno di cui all'articolo 66, costituiscono l'area d'interesse forestale, di seguito indicata come area forestale.

## TITOLO II

### PROGRAMMAZIONE E INVENTARIO DELLE RISORSE FORESTALI

#### ARTICOLO 4

(Programmazione forestale regionale)

1. Le linee di sviluppo e di tutela del patrimonio forestale della Toscana sono definite dagli atti della programmazione regionale ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 "Norme in materia di programmazione regionale".

2. Gli atti della programmazione regionale:

- a) descrivono lo stato e le caratteristiche dei boschi in relazione alla situazione ambientale generale ed all'economia della Regione;
- b) ripartiscono il territorio di interesse forestale in aree omogenee, in rapporto alle esigenze di coordinamento e di organicita' dell'attivita' forestale, coincidenti con gli ambiti territoriali di difesa del suolo di cui alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 "Norme per la difesa del suolo" ovvero con i bacini o sotto-bacini idrografici compresi negli ambiti territoriali medesimi;
- c) stabiliscono gli obiettivi strategici e i criteri generali per l'esercizio delle funzioni amministrative;
- d) individuano gli indirizzi per gli interventi forestali e la relativa tipologia;
- e) specificano le modalita' di presentazione delle proposte d'intervento da parte degli enti competenti, la tipologia delle opere e dei lavori da eseguire in amministrazione diretta e di quelli da affidare a terzi, il contingente numerico e la distribuzione territoriale degli operai impiegati in amministrazione diretta e le misure d'incentivazione della selvicoltura;
- f) individuano le previsioni di spesa, le risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle per gli interventi urgenti, i criteri di ripartizione ed assegnazione dei finanziamenti fra gli enti competenti, nonche' la rendicontazione delle spese ed il monitoraggio fisico e finanziario;
- g) definiscono le modalita' di redazione dell'Inventario forestale della Toscana;
- h) individuano le attivita' di educazione, informazione e comunicazione, i mezzi per attuarle e i soggetti cui indirizzarle, con particolare attenzione alla popolazione in eta' scolare.

3. La Giunta regionale puo' autorizzare gli enti competenti ad attuare interventi non indicati dagli atti della programmazione regionale, qualora siano necessari in conseguenza di eventi imprevisti, per prevenire danni a persone ed immobili.

4. L'autorizzazione e' rilasciata su richiesta della Provincia o della Comunita' Montana competenti.

#### ARTICOLO 5

(Inventario forestale della Toscana)

1. Al fine di conoscere e descrivere le risorse forestali e di divulgare le relative informazioni, la Regione provvede alla redazione e alla tenuta dell'Inventario forestale della Toscana (IFT).

2. L'Inventario ha carattere permanente ed e' soggetto ad aggiornamento periodico.

#### ARTICOLO 6

(Rilevazioni inventariali)

1. Ai fini delle rilevazioni inventariali i Comuni svolgono i compiti di cui ai commi seguenti.

2. I Comuni interessati informano la popolazione delle attivita' inerenti le rilevazioni inventariali.

3. Il personale addetto ai lavori inventariali puo' accedere alle aree interessate, di proprieta' pubblica e privata.

4. L'accesso e' preceduto da apposita comunicazione, notificata nelle forme di legge a cura del Comune competente per territorio, al proprietario o al possessore dell'area interessata almeno trenta giorni prima di quello previsto per l'accesso.

5. L'atto notificato contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'accesso, nonche' l'indicazione sommaria della durata e delle modalita' delle operazioni inventariali. L'atto indica inoltre l'ufficio al quale l'interessato puo' rivolgersi per concordare un diverso giorno per l'accesso.

6. Il Comune accerta l'indennizzo dovuto, da parte della Regione, al proprietario od al possessore, per le piante eventualmente abbattute o danneggiate e per ogni altro eventuale danno arrecato. La Regione, verificata la rispondenza dell'indennizzo al danno, approva l'accertamento effettuato dal Comune, che provvede anche alla liquidazione per conto della Regione medesima.

7. La Regione garantisce l'uso esclusivo dei dati rilevati, astenendosi da ogni riferimento alla singola proprieta', salvo specifica autorizzazione del proprietario.

#### ARTICOLO 7

(Inventari speciali)

1. La Provincia cura la redazione degli inventari forestali speciali, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, dell'articolo 52, comma 5, dell'articolo 66, comma 4 e dell'articolo 76, comma 9.

2. La Giunta regionale indica le modalita' d'impianto e aggiornamento degli inventari forestali speciali, precisandone finalita', metodo d'attuazione e fonti di finanziamento.

3. La Giunta regionale integra gli inventari provinciali negli inventari forestali regionali speciali.

4. La Giunta regionale puo' individuare obiettivi e tipologie di ulteriori inventari speciali, oltre a quelli di cui al comma 1.

#### ARTICOLO 8

(Ricerca, sperimentazione, divulgazione)

1. Al fine di migliorare le funzioni produttive, sociali, ambientali e paesaggistiche del bosco, la Regione promuove la ricerca scientifica e tecnica del settore e persegue la promozione, il collaudo ed il trasferimento delle innovazioni relative.

2. L'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA) di cui alla legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA)" propone ed attua i progetti relativi alle azioni di cui al comma 1.

#### ARTICOLO 9

(Educazione, informazione e comunicazione)

1. Al fine di diffondere la conoscenza del bosco e delle sue funzioni, la Regione promuove attivita' di educazione, informazione e comunicazione.

2. La Giunta attua le attivita' di educazione, informazione e comunicazione direttamente o affidandole agli enti locali e all'ARSIA

3. La Giunta regionale cura la redazione e la pubblicazione del glossario dei termini tecnici forestali.

#### TITOLO III

##### INTERVENTI PUBBLICI E PROMOZIONE DELLA SELVICOLTURA

#### CAPO I

Interventi pubblici

#### ARTICOLO 10

(Ambito degli interventi)

1. Gli interventi pubblici forestali realizzano opere e servizi volti a tutelare, migliorare e ampliare i boschi della Toscana ed a garantirne la funzione sociale.

2. Sono interventi pubblici forestali:

- a) i rimboschimenti finalizzati a difendere il suolo, regimare le acque, preservare e migliorare la qualita' dell'ambiente e del paesaggio, prevenire o contenere i danni da valanghe e altre calamita', consolidare le dune e le zone litoranee;
- b) le sistemazioni idraulico-forestali volte agli stessi fini di cui alla lettera a);
- c) le cure colturali ai rimboschimenti di cui alla lettera a) fino alla loro completa affermazione e la manutenzione straordinaria delle sistemazioni di cui alla lettera b) per mantenerne le funzionalita';
- d) il miglioramento di boschi degradati e di quelli danneggiati o distrutti dal fuoco o da altre cause avverse;
- e) le conversioni e le trasformazioni boschive volte a conferire una maggiore stabilita' biologica ed un migliore assetto ambientale e paesaggistico all'area forestale interessata;

- f) la creazione ed il miglioramento di boschi periurbani o comunque destinati a fini sociali, culturali e didattici;
- g) la cura, la manutenzione e la sorveglianza dei boschi di proprieta' della Regione e di altri enti pubblici;
- h) la rinaturalizzazione, anche tramite specie forestali autoctone e tecniche d'ingegneria naturalistica, di aree degradate, di corsi d'acqua e di rimboschimenti;
- i) le opere ed i servizi volti a prevenire e reprimere gli incendi boschivi, a difendere il bosco da attacchi parassitari e da danni di altra origine;
- l) l'azione di pronto intervento ed il ripristino nelle zone forestali colpite da calamita' naturali o da eventi di eccezionale gravita';
- m) la viabilita' forestale e le opere costruttive connesse agli interventi di cui alle lettere da a) a l);
- n) la produzione di materiale forestale di propagazione (MFP) necessario per gli interventi di cui alle lettere da a) a l) e per la distribuzione gratuita a favore di chi attua volontariamente rimboschimenti, miglorie boschive e sistemazioni idraulico-forestali a fini di difesa e migloramento ambientale.

3. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ove previsti dagli atti di programmazione regionale, e' di competenza delle Comunita' Montane e, nei territori non montani, delle Province, salve diverse disposizioni della presente legge.

4. La natura d'intervento pubblico non esonera i proprietari o possessori di terreni dagli obblighi di ripristino, manutenzione o di altra natura previsti dalla legge.

#### ARTICOLO 11 (Pubblica utilita')

1. L'approvazione del progetto esecutivo degli interventi di cui all'articolo 10 equivale, a tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilita'.

2. Il proprietario o possessore dei terreni interessati dagli interventi sottoscrive un verbale di accordo per la loro cessione temporanea a favore dell'ente competente all'attuazione degli interventi stessi. Il verbale identifica i terreni e lo stato in cui inizialmente si trovano.

3. Qualora non sia possibile raggiungere l'accordo di cui al comma 2, l'ente competente trasmette al proprietario o possessore dei terreni un verbale di occupazione temporanea almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori. Il verbale identifica i terreni, lo stato in cui inizialmente si trovano e la durata presunta dell'occupazione.

4. Al proprietario o possessore dei terreni e' dovuto, da parte dell'ente competente, un indennizzo annuo pari alla diminuzione del reddito derivante dall'occupazione per tutta la durata della stessa.

5. L'ente competente procede, ove opportuno o necessario in funzione della natura degli interventi di cui all'articolo 10, all'acquisto o all'espropriazione per pubblica utilita' dei terreni in cessione o in occupazione temporanea. I terreni acquisiti sono inclusi nel patrimonio agricolo-forestale della Regione di cui all'articolo 22.

6. La cessione e l'occupazione temporanea cessano, unitamente all'eventuale indennizzo, con la riconsegna al proprietario o possessore dei terreni interessati. L'ente competente redige apposito verbale e lo trasmette al proprietario o possessore almeno sessanta giorni prima della riconsegna. Il verbale identifica i terreni e le opere realizzate e, nel caso di rimboschimenti o di boschi migliorati, ricostituiti, convertiti ed interessati da sostituzione di specie, e' accompagnato dal piano di coltura di cui all'articolo 67.

7. In caso di mancata individuazione del proprietario o del possessore, la riconsegna s'intende effettuata mediante affissione, per trenta giorni, all'Albo pretorio del Comune in cui ricadono i terreni, della copia del verbale trasmessa, a tal fine, dall'ente competente.

8. La Provincia cura la redazione dell'inventario forestale speciale dei terreni in occupazione temporanea secondo le indicazioni della Giunta regionale.

#### ARTICOLO 12

(Attuazione degli interventi pubblici)

1. Gli interventi pubblici, finanziati dalla Regione o che fruiscono di un suo contributo finanziario, sono attuati per amministrazione diretta o mediante affidamento alle imprese iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 13, ai sensi della normativa vigente e secondo le indicazioni degli atti della programmazione regionale.

2. Gli enti competenti attuano gli interventi in amministrazione diretta con l'impiego di operai forestali assunti con contratto di diritto privato, nell'osservanza dei contratti collettivi sindacali di categoria.

#### ARTICOLO 13

(Albo regionale delle imprese agricolo-forestali)

1. E' istituito l'Albo regionale delle imprese che operano nel settore degli interventi pubblici agricolo-forestali.

2. All'Albo possono essere iscritti le imprese singole, i consorzi stabili di imprese ed i consorzi tra societa' cooperative, che operano nel settore agricolo, forestale ed ambientale in via continuativa o comunque prevalente e che occupano almeno quindici operai a tempo indeterminato, assunti da non meno di due anni con contratto per addetti a lavori agricoli e forestali.

3. L'Albo e' articolato per sezioni provinciali e la tenuta di ciascuna sezione e' affidata alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).

4. La Giunta regionale detta le disposizioni relative all'iscrizione delle imprese all'Albo, alla loro cancellazione ed all'aggiornamento dell'Albo medesimo.

#### ARTICOLO 14

(Contratti nelle zone montane)

1. Interventi per importi fino a lire 30 milioni, esclusi gli oneri fiscali, sono prioritariamente affidati, tramite cottimo fiduciario, a coltivatori diretti, singoli od associati, che

conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani.

2. Per l'attuazione degli interventi, i coltivatori di cui al comma 1 devono, in via esclusiva, impiegare il lavoro proprio e dei familiari ed utilizzare macchine ed attrezzature di loro proprieta' od in loro possesso.

3. Nella individuazione dei concorrenti e' privilegiata la vicinanza dell'azienda agricola alla zona d'intervento. Ad uno stesso contraente non possono essere affidati in uno stesso anno interventi d'importo complessivo superiore a lire 30 milioni, esclusi gli oneri fiscali.

4. Interventi per lavori e servizi attinenti, d'importo fino a lire 300 milioni, esclusi gli oneri fiscali, sono prioritariamente affidati, anche tramite cottimo fiduciario o convenzione, a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, che hanno sede ed esercitano prevalentemente la loro attivita' nei comuni montani e che, per statuto, esercitano attivita' di sistemazione e manutenzione agraria, forestale ed, in genere, del territorio e degli ambienti rurali.

5. Ad una stessa cooperativa non possono essere affidati da uno stesso ente, nel medesimo anno, interventi d'importo complessivo superiore a lire 300 milioni, esclusi gli oneri fiscali.

6. La Giunta regionale puo' indicare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ulteriori requisiti tecnici e professionali dei coltivatori di cui al comma 1 e delle cooperative di cui al comma 4.

7. Gli enti competenti compilano e tengono aggiornato l'elenco dei coltivatori e delle cooperative che, in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, richiedono l'affidamento dei lavori e lo comunicano alla Giunta regionale unitamente alle proposte d'intervento previste dagli atti della programmazione regionale.

8. La Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, aggiorna gli importi limite di cui al presente articolo.

#### ARTICOLO 15

(Ulteriori interventi in affidamento)

1. Oltre agli interventi di cui all'articolo 10:

- a) ai coltivatori diretti di cui all'articolo 14 sono prioritariamente affidati, con le modalita' ivi previste, tutti gli interventi finalizzati alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio montano;
- b) alle cooperative di cui all'articolo 14 sono proritariamente affidati, con le modalita' ivi previste, tutti gli altri interventi per lavori e servizi attinenti finalizzati alla difesa ed alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio;
- c) alle imprese iscritte all'Albo di cui all'articolo 13 sono affidati anche interventi di verde pubblico e privato, di sistemazione idraulico-agraria, di difesa delle colture agrarie, di miglioramento fondiario, d'ingegneria naturalistica e di miglioramento ambientale, che sono finanziati dalla Regione o che fruiscono di contributo finanziario regionale, qualunque sia la stazione appaltante.



ARTICOLO 16  
(Formazione professionale)

1. Al fine di formare e migliorare la professionalita' degli addetti all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 10, la Regione, tenuto conto delle indicazioni contenute negli atti della programmazione forestale regionale, promuove attivita' di qualificazione, aggiornamento, specializzazione e perfezionamento professionale.

2. L'attivita' di promozione di cui al comma 1 riguarda anche il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; e' inoltre finalizzata all'attuazione delle misure di incentivazione della selvicoltura di cui all'articolo 17 ed al sostegno dell'occupazione.

3. La realizzazione degli interventi di formazione e' disciplinata dalla legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale" e successive modificazioni e dalla LR 37/1993.

CAPO II  
Promozione della selvicoltura

ARTICOLO 17  
(Misure di incentivazione)

1. Al fine di migliorare ed ampliare l'area forestale, la Regione promuove interventi attuati da soggetti pubblici e privati volti:

- a) alla formazione di nuovi boschi;
- b) alla ricostituzione di boschi degradati o danneggiati;
- c) alle opere di prevenzione e repressione incendi boschivi;
- d) alla difesa fitosanitaria;
- e) all'impianto e al miglioramento dei castagneti da frutto, delle sugherete, delle formazioni riparie, dei boschi periurbani e di altre formazioni forestali particolari;
- f) alla formazione, ricostituzione e miglioramento delle siepi;
- g) all'arboricoltura da legno;
- h) alle cure colturali, ai rimboschimenti e alle altre formazioni forestali;
- i) alle conversioni e alle trasformazioni boschive;
- l) alla tutela degli alberi monumentali;
- m) alle sistemazioni idraulico-forestali e delle aste fluviali secondarie;
- n) alla rinaturalizzazione di aree forestali;
- o) alla redazione e attuazione di piani di gestione forestale;
- p) alla realizzazione e al miglioramento della viabilita' forestale e di altre opere infrastrutturali connesse agli interventi previsti dal presente articolo;
- q) alla meccanizzazione forestale;
- r) alla raccolta, conservazione e prima trasformazione dei prodotti forestali.

2. Possono, altresì, essere oggetto di promozione altri interventi volti alla valorizzazione dei prodotti e dei servizi forestali attraverso il miglioramento dei processi di filiera che ne assicurino un'offerta piu' favorevole sul mercato.

3. Gli atti della programmazione regionale specificano gli interventi da promuovere nell'ambito della tipologia di cui ai commi precedenti e ne indicano le prioritá'.

## ARTICOLO 18

(Soggetti beneficiari)

1. Gli interventi previsti dall'articolo 17 possono essere attuati dai seguenti soggetti:

- a) proprietari o possessori dei terreni interessati dagli interventi;
- b) imprenditori agricoli professionali iscritti agli Albi di cui alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6 "Istituzione degli Albi provinciali degli Imprenditori agricolo-professionali" e successive modificazioni;
- c) imprese, consorzi stabili di imprese e consorzi fra società cooperative di cui all'articolo 13;
- d) coltivatori diretti singoli e associati e cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale di cui all'articolo 14;
- e) consorzi forestali ed associazioni forestali di cui all'articolo 33;
- f) associazioni di volontariato costituite ai sensi della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato" e successive modificazioni;
- g) associazioni di protezione ambientale individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e successive modificazioni, operanti nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge;
- h) enti locali, enti pubblici, loro consorzi, agenzie ed enti strumentali;
- i) Comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico (ASBUC) di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 278 "Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali".

2. I soggetti di cui al comma 1 possono stipulare fra di loro convenzioni, contratti od altri atti al fine di coordinare e razionalizzare l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 17.

## ARTICOLO 19

(Soggetti consorziati ed associati)

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei boschi, la Regione incentiva la costituzione di consorzi forestali e di altre forme di associazione fra i soggetti di cui all'articolo 18, comma 1. Allo stesso fine e', altresì, incentivata la stipulazione degli atti di cui all'articolo 18, comma 2.

2. La Comunità Montana e la Provincia nei territori non montani individuano l'ambito territoriale idoneo al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e al suo interno promuovono le forme consortili, associative o contrattuali ritenute più appropriate fra i proprietari e gli altri soggetti interessati.

3. La costituzione di consorzi forestali può essere promossa anche in forma coattiva, qualora sia indispensabile alla razionale gestione dei boschi e all'attuazione degli interventi

di cui all'articolo 17 e sia richiesta da almeno il settanta per cento dei proprietari dell'ambito territoriale di cui al comma 2.

4. La proposta di costituzione coattiva di consorzi forestali e' inviata dalla Comunita' Montana o dalla Provincia alla Giunta regionale, che decide entro novanta giorni dal ricevimento della proposta medesima.

5. Gli atti della programmazione regionale indicano le misure d'incentivazione per la gestione associata dei boschi e la realizzazione coordinata degli interventi di cui all'articolo 17.

6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale impartisce direttive sulla costituzione dei consorzi e delle associazioni forestali, sui loro statuti, sulla stipulazione degli atti convenzionali o contrattuali fra i proprietari forestali e gli altri soggetti interessati e sulla costituzione coattiva dei consorzi.

#### ARTICOLO 20

(Contributi finanziari)

1. Al fine di promuovere gli interventi previsti dall'articolo 17, gli atti della programmazione regionale prevedono premi, contributi in conto capitale ed agevolazioni creditizie a favore dei soggetti beneficiari in funzione della disponibilita' delle risorse individuate dagli atti stessi.

2. Le funzioni amministrative relative alla promozione della selvicoltura sono attribuite alle Comunita' Montane e, per i territori non montani, alle Province, che le esercitano con le modalita' di cui alla LR 11/1998.

#### ARTICOLO 21

(Ecocertificazione forestale)

1. La certificazione dei sistemi di gestione forestale sostenibile, di seguito indicata come "ecocertificazione forestale", puo' essere inclusa fra gli interventi di cui all'articolo 17, comma 2.

2. L'ecocertificazione forestale e' rilasciata da un organismo indipendente, accreditato in sede internazionale, comunitaria o nazionale, sulla base di norme e standards riconosciuti in sede internazionale, comunitaria o nazionale ed ha uno specifico riferimento territoriale.

3. Le Comunita' Montane, le Province nei territori non montani e gli Enti parco regionali promuovono i progetti di ecocertificazione forestale, indicandone i prodotti ed i servizi, il territorio ed i soggetti interessati.

4. Certificazioni di prodotto e di processo diverse dall'ecocertificazione forestale, proposte dai soggetti di cui agli articoli 18 e 19, possono essere incluse nelle misure d'incentivazione di cui all'articolo 17.

5. La Giunta regionale indica le modalita' di ecocertificazione forestale, individua gli organismi certificanti ed eventuali altre forme di certificazione incentivate.

#### TITOLO IV

FORESTE DI PROPRIETA' PUBBLICA E COLLETTIVA

## CAPO I

### Patrimonio agricolo-forestale della Regione

#### ARTICOLO 22

(Beni del patrimonio agricolo-forestale)

1. Nell'ambito della disciplina generale di cui alla legge regionale 16 maggio 1991, n. 20 "Demanio e patrimonio della Regione Toscana" e successive modificazioni, il patrimonio agricolo-forestale della Regione e' formato:

- a) dai beni agricolo-forestali trasferiti dallo Stato;
- b) dagli altri beni agricolo-forestali appartenenti alla Regione, da essa all'uopo acquistati, espropriati o ad essa comunque pervenuti.

2. Per beni agricolo-forestali si intendono i terreni con colture agricolo-forestali in atto o utilmente suscettibili di tali colture ai fini di cui all'articolo 27, nonche' gli altri terreni, i fabbricati o gli impianti la cui utilizzazione sia comunque necessaria o proficua al perseguimento di tali fini e le pertinenze, strutture ed attrezzature ad essi inerenti.

#### ARTICOLO 23

(Inalienabilita')

1. I beni immobili che fanno parte del patrimonio agricolo-forestale della Regione sono inalienabili e sono coltivati e utilizzati secondo i piani di gestione di cui all'articolo 30.

2. I beni immobili del patrimonio agricolo-forestale possono, tuttavia, essere alienati nei casi e con le procedure di cui alla legge regionale 29 gennaio 1997, n. 9 "Valorizzazione ed alienazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale". I contratti di permuta sono disciplinati dalla LR 20/1991, articolo 27.

3. Possono, altresì, essere alienati beni mobili connessi al patrimonio agricolo-forestale non piu' utilizzabili ai fini di cui all'articolo 27, con le procedure di cui alla LR 20/1991, articolo 24, comma 1.

#### ARTICOLO 24

(Acquisti ed espropri)

1. Allo scopo di dare idonee dimensioni ai complessi agricolo-forestali di cui all'articolo 28, di costituire altri complessi agricolo-forestali, ovvero per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 27, la Regione puo' acquistare beni immobili aventi le caratteristiche indicate all'articolo 22.

2. La proposta d'acquisto puo' essere avanzata dall'ente competente di cui all'articolo 29, del quale deve comunque essere sentito il parere.

3. In caso di impossibilita' di accordo per provvedere all'acquisto in via contrattuale, la Regione puo' espropriare i beni suddetti ai sensi della normativa vigente.

#### ARTICOLO 25

(Affidamento di beni)

1. Beni agricolo-forestali di proprietà dello Stato, di enti pubblici diversi dalla Regione o di privati possono essere affidati alla Regione per essere gestiti insieme con quelli del patrimonio indisponibile in vista del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 27.

2. L'affidamento ha luogo con convenzione stipulata fra la Regione e il proprietario del bene.

3. Possono altresì essere stipulate convenzioni con Regioni limitrofe per la gestione delle aree agricolo-forestali di proprietà regionale attraversate dai confini della Regione.

4. L'ente competente di cui all'articolo 29 riceve le proposte e le domande di affidamento dei beni ed esprime il parere in merito.

#### ARTICOLO 26 (Concessioni)

1. Con deliberazione dell'ente competente di cui all'articolo 29 possono essere accordate concessioni temporanee sui beni del patrimonio agricolo-forestale compatibilmente con il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 27 ed in base alle previsioni dei piani di gestione di cui all'articolo 30.

2. L'atto di concessione specifica le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevede, fra l'altro, l'uso per il quale il bene viene dato in concessione, la durata della stessa, l'ammontare del canone che deve essere corrisposto dal concessionario, sul quale gravano gli oneri di carattere tributario.

3. Le concessioni che modificano la destinazione d'uso del bene sono espressamente previste dal piano di gestione di cui all'articolo 30. Qualora non siano previste dal piano di gestione, sono soggette alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

4. Scaduto il termine della concessione, la proprietà delle eventuali opere costruite rimane acquisita alla Regione.

#### ARTICOLO 27 (Finalità dell'amministrazione)

1. L'amministrazione del patrimonio agricolo-forestale della Regione e dei beni in affidamento ai sensi dell'articolo 25 persegue i seguenti fini:

- a) difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico;
- b) tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse di particolare interesse naturalistico, culturale e storico;
- c) difesa del bosco dagli incendi, dai parassiti e da altre cause avverse;
- d) difesa delle dune e delle pinete litoranee;
- e) tutela della biodiversità e protezione della flora e della fauna;
- f) promozione dell'uso sociale del bosco e delle attività ricreativo-culturali ad esso correlate;
- g) incremento della produzione legnosa e sviluppo delle attività di trasformazione del legno;
- h) valorizzazione dei prodotti non legnosi e secondari del bosco;
- i) promozione delle attività economiche nel campo della

selvicoltura, dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame e delle attività connesse, in particolar modo nelle zone montane e depresse;

- 1) realizzazione di ogni altro intervento rivolto al potenziamento dell'economia locale, in particolar modo nelle zone montane e depresse.

#### ARTICOLO 28

(Complessi agricolo-forestali )

1. L'amministrazione del patrimonio agricolo-forestale, ivi compresi i beni in affidamento ai sensi dell'articolo 25, avviene distintamente per complessi di beni aventi struttura economica e tecnica omogenea.

2. I complessi del patrimonio agricolo-forestale sono definiti dall'allegato B.

3. Eventuali successive variazioni ai complessi, derivanti da nuove acquisizioni o da altre cause, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli enti competenti.

#### ARTICOLO 29

(Enti competenti)

1. L'amministrazione dei complessi agricolo-forestali di cui all'articolo 28 è effettuata dalle Comunità Montane, per quanto riguarda i beni esistenti nei rispettivi territori, e dai Comuni per gli altri beni.

2. Per i beni ricadenti nell'ambito di due o più enti, l'amministrazione è effettuata per l'intero complesso dalla Comunità Montana o dal Comune nel cui ambito territoriale ricade almeno il settanta per cento della superficie del complesso medesimo.

3. Qualora il complesso ricada nell'ambito territoriale di due o più enti e non sussistano per nessuno di essi le condizioni di cui al comma 2, le Comunità Montane ed i Comuni interessati possono stipulare convenzioni per l'esercizio in comune dell'amministrazione del complesso. Convenzioni possono essere stipulate anche per l'esercizio in comune dell'amministrazione di due o più complessi.

4. Gli atti della programmazione regionale possono prevedere forme di incentivazione finanziaria al fine di promuovere la stipulazione delle convenzioni di cui al comma 3.

5. Nel caso in cui le Comunità Montane ed i Comuni competenti non stipulino le convenzioni di cui al comma 3, primo periodo, i piani di gestione di cui all'articolo 30 e le proposte d'intervento indicate negli atti della programmazione regionale devono essere predisposti dagli enti competenti in forma unitaria per l'intero complesso, tramite conferenza di servizi promossa dall'ente in cui ricade la maggior parte del complesso.

6. L'ente competente all'amministrazione dei complessi agricolo-forestali è indicato nell'allegato B in corrispondenza dei singoli complessi. La deliberazione della Giunta regionale, che determina le successive variazioni dei complessi, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, indica anche l'eventuale variazione di titolarità della competenza.

7. Il Consiglio regionale, qualora ricorrano particolari esigenze di carattere funzionale, economico ovvero ambientale, su proposta della Giunta, puo' affidare l'amministrazione di taluni complessi a soggetti pubblici diversi da quelli di cui al comma 1.

#### ARTICOLO 30

(Piano di gestione)

1. L'amministrazione dei singoli complessi di cui all'articolo 28 e' effettuata sulla base di un piano di gestione riferito ad un periodo minimo di dieci anni.

2. Il piano di gestione, nell'ambito delle finalita' di cui all'articolo 27, definisce:

- a) la coltura e l'asestamento dei boschi;
- b) la ripresa legnosa e il piano dei tagli;
- c) l'uso e la coltivazione dei terreni non boscati e le produzioni extra-silvane;
- d) l'asestamento faunistico;
- e) l'uso dei fabbricati;
- f) la conservazione attiva dei beni con particolare destinazione d'uso;
- g) le acquisizioni per accorpamento e razionale ampliamento del complesso, le dismissioni di immobili e le concessioni temporanee.

3. Il piano di gestione e' coordinato con gli atti di programmazione regionale e provinciale e con i piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle Comunita' Montane.

4. Il piano di gestione puo', per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale di cui all'articolo 39 dichiarate derogabili dal regolamento stesso.

5. Il piano di gestione e' adottato dagli enti competenti e presentato alla Regione e alla Provincia competente per territorio. Per i complessi ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale, il piano e' trasmesso anche all'Ente parco o all'organismo di gestione. La Provincia esprime il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento, comunicandolo alla Regione e all'ente competente. Entro lo stesso termine l'Ente parco o l'organismo di gestione rilasciano il nulla osta ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette", articolo 13. Entro novanta giorni dalla scadenza del predetto termine, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il piano, con eventuali modificazioni ed integrazioni.

6. Il piano puo' essere aggiornato, nell'arco temporale della sua validita', con le stesse procedure con cui e' stato approvato.

7. Fino all'approvazione del piano di gestione, i tagli boschivi e gli altri interventi definiti dal piano medesimo ai sensi del comma 2, escluse le acquisizioni e le dismissioni di immobili di cui alla lettera g), sono autorizzati dalla Giunta regionale, su presentazione di specifico progetto da parte dell'ente competente, fatte salve le autorizzazioni di legge.

8. Con l'autorizzazione di cui al comma 7 la Giunta regionale

indica la destinazione degli eventuali proventi di gestione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 31.

#### ARTICOLO 31

(Proventi della gestione)

1. Gli utili ricavati della gestione dei beni agricolo-forestali sono reimpiegati per interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni stessi e sono destinati per il cinquanta per cento all'ente competente e per il cinquanta per cento alla Regione.

#### CAPO II

Patrimoni silvo-pastorali degli enti locali e di altri enti pubblici

#### ARTICOLO 32

(Piano di gestione)

1. L'amministrazione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni, degli altri enti locali e pubblici e' effettuata sulla base di piani di gestione, riferiti ad un periodo minimo di dieci anni.

2. Il piano di gestione prevede fra l'altro:

- a) la coltura e l'asestamento dei boschi;
- b) la ripresa legnosa ed il piano dei tagli;
- c) l'uso e il miglioramento dei pascoli;
- d) le produzioni forestali non legnose;
- e) la conservazione attiva dei beni con particolare destinazione d'uso;
- f) la percentuale degli utili di gestione reimpiegati per interventi di conservazione, difesa e miglioramento del patrimonio.

3. La Provincia approva il piano di gestione adottato dal Comune o dagli altri enti pubblici proprietari entro novanta giorni dalla data di ricevimento del piano medesimo. Nel caso di patrimonio ricadente in piu' Province e' competente la Provincia nel cui ambito territoriale ricade la maggior parte del patrimonio stesso, sentite le altre Province interessate. Nel caso di patrimonio ricadente in tutto o in parte nell'ambito di un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale l'approvazione del piano di gestione e' subordinata al nulla osta dell'Ente parco o dell'organismo di gestione, da rilasciarsi ai sensi della l. 394/1991 articolo 13.

4. Il piano di gestione puo', per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale di cui all'articolo 39 dichiarate derogabili dal regolamento stesso.

5. Fino all'approvazione del piano di gestione, i singoli tagli di utilizzazione dei boschi dei Comuni e degli altri enti pubblici sono soggetti a nulla osta della Provincia. Con l'atto di nulla osta la Provincia stabilisce la percentuale degli utili derivanti dal taglio da destinare ad interventi di conservazione, difesa e miglioramento dei boschi, in misura non inferiore al venti per cento.

6. I tagli straordinari che eccedono le previsioni del piano di gestione sono soggetti all'autorizzazione e all'accantonamento della quota parte degli utili di cui al comma 5.



### ARTICOLO 33

(Gestione associata)

1. Gli enti locali e gli enti pubblici possono amministrare i beni silvo-pastorali di loro proprieta' in forma associata ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" e successive modificazioni.

2. Possono inoltre essere costituite associazioni forestali fra i proprietari pubblici e proprietari privati di beni silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 19.

3. L'amministrazione associata ha lo scopo di gestire in modo programmato il patrimonio silvo-pastorale di proprieta' dei soggetti associati e, nelle aree montane, di promuovere e realizzare ogni altra azione volta alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio amministrato.

4. La Comunita' Montana e la Provincia nei territori non montani esercitano l'attivita' di promozione delle associazioni di cui ai commi 1 e 2.

### CAPO III

Patrimoni collettivi

### ARTICOLO 34

(Boschi di proprieta' collettiva)

1. I boschi di originaria proprieta' dei residenti di un Comune o di una comunita' autonoma, ora Frazione, imputati al Comune, alla Frazione o ad Associazione agraria comunque denominata o dagli stessi posseduti, costituiscono beni collettivi o civici.

### ARTICOLO 35

(Inventario)

1. La Regione redige l'inventario dei beni collettivi silvo-pastorali con annotazione nel registro dei beni immobili, ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" articolo 3, comma 1, lettera b), numero 3).

2. L'inventario e' redatto a seguito degli accertamenti effettuati ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 "Conversione in legge del RD 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del RD 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del RD 22 maggio 1924, n. 751, e del RD 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del R.DL 22 maggio 1924, n. 751" ed e' pubblicato, per ogni singolo Comune, nel Bollettino ufficiale della Regione.

### ARTICOLO 36

(Amministrazione dei beni collettivi)

1. All'amministrazione dei boschi di proprieta' collettiva provvedono in modo autonomo e separato gli ASBUC o gli altri organismi di gestione per la cui elezione si provvede ai sensi della L.278/1957.

2. In assenza dell'ASBUC, all'amministrazione dei boschi di proprieta' collettiva provvede il Comune con bilancio separato.

3. L'amministrazione dei boschi appartenenti a proprietà collettiva e' regolata dalla disciplina per la proprietà privata.

TITOLO V  
TUTELA DEL BOSCO

CAPO I  
Vincoli e Prescrizioni

ARTICOLO 37  
(Vincoli sui territori coperti da boschi)

1. Tutti i territori coperti da boschi sono sottoposti a vincolo idrogeologico e a vincolo paesaggistico.

2. I cambiamenti di destinazione d'uso dei suoli coperti da bosco, le trasformazioni del bosco e gli imboschimenti sono soggetti alla valutazione d'impatto ambientale (VIA) nei casi di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 "Norme per l'applicazione della valutazione d'impatto ambientale".

ARTICOLO 38  
(Vincolo idrogeologico sugli altri territori)

1. Oltre ai terreni coperti da boschi, sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni ricompresi nelle zone determinate ai sensi del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani".

2. La Provincia propone le variazioni alle zone non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico, specificando i motivi delle variazioni stesse in riferimento anche alle indicazioni dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", articolo 17.

3. La proposta della Provincia, corredata di cartografia catastale e topografica in scala non inferiore a 1:25.000, indica i nuovi limiti delle zone sottoposte a vincolo idrogeologico.

4. La proposta della Provincia e' inviata ai Comuni interessati per territorio, che ne curano la pubblicazione nell'Albo pretorio per sessanta giorni consecutivi, durante i quali chiunque puo' presentare osservazioni. Entro i successivi quindici giorni, i Comuni trasmettono alla Provincia un parere sulla proposta di variazione unitamente alle osservazioni presentate.

5. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti dei Comuni, la Provincia adotta la proposta definitiva e la invia alla Giunta regionale. Contestualmente la Provincia provvede a comunicare agli interessati le decisioni sulle osservazioni presentate.

6. La Giunta regionale invia al Consiglio la proposta trasmessa dalla Provincia, correlandola di un proprio parere.

7. Il Consiglio regionale approva la variazione delle zone vincolate con deliberazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione diventa esecutiva il giorno successivo alla sua pubblicazione.

ARTICOLO 39

(Regolamento forestale)

1. Ai fini della tutela e del corretto uso del bosco e dell'area forestale, la Provincia redige il regolamento forestale con riferimento all'intero territorio provinciale o ad ambiti territoriali subprovinciali riconosciuti omogenei per caratteristiche fisiche, vegetazionali, economiche o d'altra natura.

2. Il regolamento forestale disciplina anche le attività che interessano i terreni non boscati sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.

3. Il regolamento forestale integra le norme di tutela, i vincoli e le prescrizioni previsti dalla presente legge, si conforma alla prescrizioni dei piani di bacino di cui alla L. 183/1989, articolo 17 e tiene altresì conto delle esigenze di tutela della fauna selvatica e dei suoi habitat.

4. Il regolamento forestale disciplina in particolare:

a) per quanto riguarda i boschi:

1. i tagli boschivi ed i piani dei tagli;
2. la conversione dei boschi e la sostituzione di specie nei boschi stessi;
3. la rinnovazione del bosco;
4. la ricostituzione dei boschi degradati, danneggiati o distrutti;
5. la tutela dei boschi in situazioni speciali;
6. le potature, gli sfolli, i diradamenti e altre cure colturali;
7. la produzione, la raccolta e l'utilizzazione dei prodotti forestali non legnosi;
8. la coltura e la ricostituzione dei castagneti da frutto;
9. la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi;
10. la prevenzione e la lotta ai parassiti delle piante forestali;

b) per tutti i terreni, boscati e non boscati, sottoposti a vincolo idrogeologico:

1. le opere connesse ai tagli boschivi e l'esbosco del legname;
2. lo sradicamento di piante e ceppaie;
3. il taglio e l'estirpazione degli arbusti e dei cespugli;
4. la tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi;
5. l'asportazione di humus, terreno e cotico erboso e la raccolta delle foglie;
6. l'esercizio e le limitazioni al pascolo;
7. le trasformazioni dei boschi;
8. le trasformazioni dei terreni saldi in terreni a periodica lavorazione;
9. le altre trasformazioni di destinazione dei terreni;
10. i movimenti di terreno e la realizzazione di opere di qualsiasi natura;
11. le modalità di lavorazione dei terreni agrari e le opere di sistemazione superficiale delle acque meteoriche.

ARTICOLO 40

(Approvazione del regolamento forestale)

1. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore

della presente legge, approva direttive contenenti criteri e modalita' a cui le Province si devono attenere per la redazione del regolamento forestale.

2. Entro sei mesi dalla comunicazione dell'atto di cui al comma 1, la Provincia adotta il regolamento forestale e lo trasmette ai Comuni, presso i quali e' depositato per trenta giorni. Dell'avvenuto deposito e' dato avviso, a cura della Provincia, nel Bollettino ufficiale della Regione ed attraverso i mezzi di comunicazione maggiormente diffusi in ambito provinciale.

3. Nei trenta giorni successivi al deposito chiunque puo' presentare osservazioni.

4. Entro i successivi sessanta giorni la Provincia, tenuto conto delle osservazioni, approva il regolamento forestale. Il regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e diventa esecutivo il giorno successivo alla data di pubblicazione.

5. Con le procedure indicate dal presente articolo si provvede anche alla revisione del regolamento forestale.

#### ARTICOLO 41

(Trasformazione del bosco)

1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione forestale, al fine di utilizzare il terreno su cui la stessa e' insediata per destinazioni diverse da quella forestale.

2. La trasformazione del bosco riveste carattere di eccezionalita' ed e' consentita esclusivamente nei casi e secondo la disciplina previsti dalla presente legge.

3. La Provincia, in sede di parere sulla conformita' del piano strutturale del Comune alle prescrizioni del Piano territoriale di coordinamento (PTC.), ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni, si esprime in forma specifica in relazione alle previsioni di trasformazione dei boschi.

#### ARTICOLO 42

(Autorizzazione alla trasformazione)

1. La trasformazione dei boschi e' subordinata ad autorizzazione da parte della Provincia ai fini del vincolo idrogeologico e ad autorizzazione del Comune ai fini del vincolo paesaggistico; l'autorizzazione del Comune e' rilasciata ai sensi della legislazione regionale vigente e nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997 n.352".

2. Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 38, sono altresì soggette ad autorizzazione della Provincia:

- a) la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;
- b) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni;

c) la realizzazione di ogni opera e movimento di terreno che possa alterare la stabilita' dei terreni stessi e la regimazione delle acque.

3. Per le trasformazioni ed opere che sono soggette ad autorizzazione paesaggistica o comunque ad autorizzazione o concessione ai sensi della normativa urbanistica, l'autorizzazione della Provincia e' acquisita d'ufficio dal Comune prima del rilascio dell'autorizzazione o concessione di competenza.

4. La Provincia, nel regolamento forestale, individua i casi in cui il rilascio della autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico puo' avvenire tramite silenzio-assenso e quelli in cui l'autorizzazione medesima puo' essere sostituita da dichiarazione d'inizio dei lavori.

5. Ai fini della sostituzione dell'autorizzazione con la dichiarazione d'inizio dei lavori, la Provincia definisce norme tecniche relative all'esecuzione dei lavori.

6. Le procedure semplificate di cui al comma 4 riguardano le opere ed i lavori che per loro natura ed entita' non comportano trasformazione permanente di boschi, rilevanti movimenti di terreno e rischi di dissesto idrogeologico.

#### ARTICOLO 43

(Divieti di trasformazione)

1. E' vietata la trasformazione dei terreni rimboschiti con finanziamento o contributo finanziario pubblico, fatti salvi i casi in cui le norme che prevedono il contributo consentano espressamente tale trasformazione e i casi in cui la trasformazione sia necessaria per la realizzazione di opere pubbliche.

2. E' altresì vietata la trasformazione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, secondo quanto previsto dall'articolo 76, comma 7.

3. Per la realizzazione di opere di pubblico interesse o per gli interventi espressamente previsti dal regolamento forestale, la Provincia, in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 42, puo' rimuovere il divieto di cui al comma 1.

4. Per la realizzazione di opere o interventi che interessano il territorio di piu' Province si procede a mezzo di conferenza dei servizi ai sensi della normativa vigente. La conferenza dei servizi e' promossa dalla Provincia che ha la competenza in ordine al provvedimento amministrativo finale sull'opera o intervento da realizzare.

#### ARTICOLO 44

(Rimboschimento compensativo )

1. La trasformazione del bosco, di cui agli articoli 41 e 42, che comporti la sua eliminazione per una superficie superiore a 2000 metri quadrati, e' compensata dal rimboschimento di terreni nudi di pari superficie. Il rimboschimento e' soggetto alle disposizioni di cui al DLgs 490/1999.

2. Il rimboschimento compensativo e' attuato a cura e spese del beneficiario dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva. In

caso di inerzia del beneficiario, la Provincia provvede a realizzare il rimboschimento, ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo.

3. La Provincia prescrive le modalita' e i tempi d'attuazione del rimboschimento compensativo e i terreni che ne sono interessati, avendo cura che gli stessi ricadano, ove possibile, nel territorio provinciale dell'area omogenea individuata dagli atti della programmazione regionale.

4. La Provincia puo' richiedere un deposito cauzionale o altre garanzie finanziarie al beneficiario.

5. Qualora non siano reperibili terreni da destinare al rimboschimento compensativo, la Provincia subordina il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva al versamento del costo presunto del rimboschimento stesso, che destina alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10, nell'ambito della sua attivita' programmata.

6. Qualora la trasformazione del bosco comporti la sua eliminazione per una superficie superiore a 5 ettari, la Provincia ne da' comunicazione alla Giunta regionale che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' prescrivere le modalita' ed i tempi d'esecuzione del rimboschimento compensativo o degli interventi di cui all'articolo 10 e prevedere che i terreni interessati ricadano anche nel territorio di altre Province.

#### ARTICOLO 45

(Conversione del bosco e sostituzione di specie)

1. E' vietata la conversione dei boschi d'alto fusto in boschi cedui. Il divieto comprende anche le fustaie transitorie provenienti dalle conversioni dei cedui.

2. E' vietata la conversione dei cedui composti in cedui semplici.

3. E' vietata la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche e di specie definitive con specie pioniere o preparatorie.

4. Per motivi di difesa fitosanitaria, di salvaguardia idrogeologica, di ricerca e sperimentazione, la Provincia puo' autorizzare la conversione del bosco o la sostituzione di specie, in deroga ai divieti di cui al presente articolo, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 490/1999.

5. Per motivi di difesa fitosanitaria la Provincia puo', altresì, imporre al proprietario la conversione del bosco o la sostituzione di specie, anche in deroga ai divieti di cui al presente articolo, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 490/1999.

#### ARTICOLO 46

(Taglio dei boschi)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Provincia individua la superficie massima che, nei dodici mesi successivi al 1 settembre, puo' essere sottoposta a tagli suscettibili di determinare oltre il settanta per cento di scopertura del suolo. La superficie massima utilizzabile per i predetti tagli e'

determinata per singolo bacino o sottobacino idrografico in funzione delle sue caratteristiche ambientali, in modo particolare idrogeologiche, della tipologia dei boschi e dei tagli boschivi.

2. Il regolamento forestale determina le modalita' per la corretta applicazione del limite ai tagli di cui al comma 1.

3. Il taglio raso dei boschi d'alto fusto e' vietato ad eccezione dei casi espressamente previsti dal regolamento forestale

#### ARTICOLO 47

(Autorizzazione al taglio)

1. Il regolamento forestale disciplina i tagli boschivi.

2. I tagli boschivi, di utilizzazione o ad ogni altro scopo destinati, sono subordinati ad autorizzazione della Provincia. L'autorizzazione puo' contenere vincoli e prescrizioni ed e' rilasciata entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

3. L'autorizzazione non e' richiesta per il taglio del soprassuolo boschivo connesso all'attuazione di trasformazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 42.

4. La Provincia, nel regolamento forestale, individua, i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 puo' avvenire tramite silenzio-assenso e quelli in cui l'autorizzazione medesima puo' essere sostituita da dichiarazione di taglio.

5. Sono comunque soggetti a sola dichiarazione, in sostituzione dell'autorizzazione, da presentare almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori, i seguenti tagli, purché eseguiti in conformita' alle disposizioni del regolamento forestale:

a) di utilizzazione di boschi cedui trattati a raso che presentino le seguenti caratteristiche:

1. eta' compresa tra il turno minimo prescritto e due volte il turno stesso e comunque non superiore ai trentasei anni;
2. dotazione di matricine inferiore a duecento per ettaro o, comunque, con un'area d'insidenza delle chiome non superiore al settanta per cento della superficie;
3. estensione della tagliata inferiore a 5 ettari, comprese le superfici di bosco contigue che siano state oggetto di taglio nei tre anni precedenti o che risultino prive del soprassuolo a causa d'incendi o di altre cause naturali o antropiche. La contiguita' e' interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza;

b) di utilizzazione di boschi cedui trattati a sterzo i cui polloni di maggior diametro non abbiano superato l'eta' di trentasei anni ed entro i limiti di superficie di cui al punto a);

c) di utilizzazione di cedui di robinia, di salice o di nocciolo entro i limiti di superficie di cui al punto a);

d) di diradamento delle fustaie;

e) di avviamento di boschi cedui all'alto fusto;

f) a scopo fitosanitario.

6. Entro il termine dei venti giorni di cui al comma 5, la Provincia puo' dettare prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione del taglio ed alla tutela del bosco.

7. Sono altresì soggetti a sola dichiarazione, da presentare almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori, i tagli previsti nei piani dei tagli di cui all'articolo 48, nei piani di coltura di cui all'articolo 67 e nei piani di gestione di cui all'articolo 30 ed all'articolo 32.

8. Nei casi in cui sia prevista la rinnovazione artificiale posticipata del soprassuolo oggetto di taglio, la Provincia può richiedere la preventiva costituzione di un deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione dei relativi lavori.

9. I tagli boschivi di cui al presente articolo sono soggetti alle disposizioni di cui al DLgs n. 490/1999.

#### ARTICOLO 48

(Piano dei tagli)

1. Il taglio del bosco può essere attuato sulla base di un piano pluriennale della durata minima di cinque anni.

2. Il piano dei tagli, compreso quello contenuto nel piano di gestione forestale di proprietà pubbliche e private con l'esclusione del piano di gestione di cui all'articolo 30, è approvato dalla Provincia.

3. La Provincia disciplina, nel regolamento forestale, le modalità per la redazione del piano dei tagli.

4. Il piano dei tagli è obbligatorio per le aziende che comprendono boschi di superficie complessiva superiore a 100 ettari. Per le aziende ricadenti in più Province, è competente la Provincia nel cui territorio è posta la maggior parte della superficie boscata.

5. L'obbligo del piano di cui al comma 4 decorre trascorso un anno dalla pubblicazione del regolamento forestale.

6. Le disposizioni contenute nel piano dei tagli prevalgono sulle norme del regolamento forestale dichiarate espressamente derogabili dal regolamento stesso.

#### ARTICOLO 49

(Opere connesse al taglio dei boschi)

1. Sono opere connesse al taglio dei boschi quelle necessarie all'esecuzione dei lavori di taglio e d'esbosco dei prodotti legnosi. Esse comprendono:

- a) la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adattamento funzionale delle strade e piste forestali, inclusa la realizzazione delle opere necessarie alla regimazione delle acque superficiali;
- b) la realizzazione di piste temporanee d'esbosco, che non comportino rilevanti movimenti e modificazioni morfologiche del terreno e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori;
- c) la realizzazione, senza l'ausilio di mezzi meccanici per la movimentazione di terreno, di nuovi sentieri o mulattiere per l'accesso ai boschi di persone o bestiame da soma;
- d) la realizzazione di condotte o canali temporanei per l'avvallamento ed il trascinamento del legname e di linee d'esbosco con teleferiche, gru a cavo o similari, che non



comportino asportazione di ceppaie e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori;

e) la realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori.

2. Il regolamento forestale disciplina l'esecuzione delle opere di cui al comma 1.

3. L'esecuzione delle opere di cui al comma 1 e' soggetta ad autorizzazione della Provincia, da rilasciarsi comunque in riferimento a tagli boschivi da attuare in conformita' all'articolo 47, previa valutazione della compatibilita' delle opere medesime con l'assetto idrogeologico dei boschi interessati. L'autorizzazione della Provincia non e' richiesta per i lavori di manutenzione ordinaria della viabilita' esistente.

4. La Provincia, nel regolamento forestale, individua i casi in cui, per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria della viabilita' forestale esistente, l'autorizzazione puo' essere sostituita da dichiarazione d'inizio dei lavori. La Provincia, a tal fine, definisce norme tecniche per l'esecuzione dei lavori.

5. Nei casi in cui sia prescritto il ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori, la Provincia puo' richiedere la preventiva costituzione di un deposito cauzionale o altre garanzie finanziarie.

6. Alle opere connesse al taglio dei boschi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al DLgs n. 490/1999.

#### ARTICOLO 50

(Epoca del taglio )

1. La Provincia determina l'epoca del taglio del bosco in funzione delle specie che lo compongono, delle sue forme colturali, delle condizioni stagionali, vegetazionali e fitosanitarie ed in relazione ai periodi riproduttivi della fauna selvatica.

2. L'epoca del taglio e' stabilita dal regolamento forestale secondo calendari riferiti ai principali tipi di bosco.

#### ARTICOLO 51

(Sradicamento di piante e ceppaie)

1. Nei boschi e nei terreni vincolati per scopi idrogeologici e' vietato lo sradicamento di piante forestali e di ceppaie vive, fatti salvi i casi in cui lo sradicamento medesimo si renda necessario per l'esecuzione di opere autorizzate ai sensi della presente legge e i casi particolari previsti dal regolamento forestale.

2. Il regolamento forestale indica, altresì, i casi in cui lo sradicamento di piante morte e di ceppaie secche e' vietato o soggetto ad autorizzazione della Provincia.

#### ARTICOLO 52

(Boschi in situazioni speciali)

1. Sono considerati in situazione speciale i boschi di qualunque

specie, governo e trattamento e di qualsiasi estensione che assolvono a specifiche funzioni ambientali e paesaggistiche. Rientrano, tra gli altri, nei boschi in, situazioni speciali quelli ubicati:

- a) su terreni instabili, su terreni in forte pendenza o comunque particolarmente esposti a fenomeni di erosione o in aree soggette a valanghe;
- b) sulle cime o lungo i crinali ove sono presenti rilevanti limitazioni allo sviluppo della vegetazione;
- c) al limite della vegetazione arborea, entro una fascia di 300 metri di larghezza dal mare o lungo i corsi d'acqua.

2. Nell'ambito dei boschi di cui al comma 1, la Provincia individua e descrive in appositi elenchi quelli da assoggettare a particolari norme di tutela, indicate dal regolamento forestale e specificate dagli elenchi stessi.

3. Gli elenchi sono pubblicati per trenta giorni all'Albo dei Comuni nei quali i boschi sono situati. Nei successivi trenta giorni chiunque puo' presentare osservazioni. I Comuni trasmettono, entro dieci giorni, gli elenchi con le osservazioni alla Provincia che li approva.

4. La Provincia aggiorna gli elenchi di cui al comma 2 con le procedure di cui al comma 3.

5. La Provincia utilizza gli elenchi di cui al comma 2 per redigere l'inventario dei boschi in situazioni speciali.

#### ARTICOLO 53

(Coltivazione della sughera)

1. L'estrazione del sughero dalla quercia sughera e' consentita solo quando il fusto abbia raggiunto una circonferenza di 60 centimetri misurata a metri 1,30 da terra e sopra scorza. La parte di fusto decorticata non deve superare in altezza il doppio della misura della circonferenza.

2. Nessuna operazione di estrazione del sughero e', comunque, consentita prima che il sughero abbia raggiunto l'eta' di nove anni.

3. L'estrazione del sughero e' consentita nel periodo 15 maggio - 31 agosto.

4. La Provincia puo' autorizzare, in presenza di particolari situazioni colturali, turni inferiori ai nove anni e periodi di estrazione diversi da quanto stabilito nel comma 3.

5. Il taglio delle sughere e l'esercizio delle colture agrarie nelle sugherete e' autorizzato dalla Provincia.

#### ARTICOLO 54

(Coltivazione dei castagneti da frutto)

1. Nei castagneti da frutto e' consentito, a fini colturali:

- a) il taglio e l'estirpazione degli arbusti;
- b) la capitozzatura e la sostituzione delle piante morte o non piu' produttive.

2. Il regolamento forestale disciplina le operazioni colturali

nei castagneti da frutto e prevede i casi in cui e' richiesta la comunicazione preventiva delle operazioni medesime alla Provincia.

3. Il taglio dei castagni non finalizzato alla sostituzione delle piante morte o non piu' produttive e l'esercizio delle colture agrarie nei castagneti sono soggetti ad autorizzazione della Provincia.

#### ARTICOLO 55

(Piante forestali non ricomprese nei boschi)

1. Il regolamento forestale stabilisce le norme di tutela delle piante forestali isolate, a gruppi, a filari o costituenti siepi non ricomprese nei boschi di cui all'articolo 3 e situate al di fuori dei centri urbani.

2. Il regolamento forestale stabilisce, altresì, le norme di tutela delle formazioni forestali che non presentano le dimensioni, la densità o copertura del suolo di cui all'articolo 3.

3. La Provincia, con il regolamento forestale, individua i casi in cui il taglio delle piante di cui al comma 1 e delle formazioni forestali di cui al comma 2 e' soggetto ad autorizzazione o a preventiva dichiarazione.

#### ARTICOLO 56

(Taglio degli arbusti)

1. Il taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi e nei terreni vincolati per scopi idrogeologici e' consentito nel rispetto delle modalita' previste dal regolamento forestale.

2. L'estirpazione degli arbusti e dei cespugli nei boschi e nei terreni vincolati per scopi idrogeologici e' vietata salvo i casi in cui sia necessaria per la realizzazione delle trasformazioni, delle opere e dei movimenti di terreno autorizzati ai sensi dell'articolo 42 e dell'articolo 49 e per la manutenzione e la ripulitura delle opere idrauliche, idraulico forestali, di bonifica e dei corsi d'acqua.

3. L'estirpazione degli arbusti e', altresì, consentita nei casi previsti e disciplinati dal regolamento forestale.

#### ARTICOLO 57

(Difesa fitosanitaria)

1. La Provincia, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) di cui alla legge regionale 18 aprile 1985, n. 66 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale della Toscana" e successive modificazioni, controlla lo stato fitosanitario dei boschi e la corretta applicazione delle forme di lotta obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

2. I proprietari ed i possessori di boschi danno immediata comunicazione alla Provincia della presenza di attacchi parassitari dannosi alle piante ed all'ambiente e di danni fitosanitari d'altra origine. La Provincia ne informa l'ARPAT, che provvede ad indicare le norme ed i metodi di lotta.

3. I proprietari e i possessori di boschi colpiti da parassiti o da altre fitopatie sono tenuti ad eseguire a propria cura e spese

gli interventi fitosanitari prescritti dalla Provincia. In caso di inerzia del proprietario o del possessore, la Provincia provvede agli interventi fitosanitari ponendo i relativi oneri a carico del soggetto inadempiente.

4. Se i danni causati da parassiti o da altri agenti non possono essere efficacemente contrastati dal solo intervento dei proprietari o dei possessori dei boschi, la Provincia predispone progetti d'intervento da realizzare nell'ambito degli atti della programmazione regionale o degli interventi urgenti di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Qualora i danni ai boschi superino l'ambito provinciale, la Giunta regionale adotta direttive per il coordinamento delle prescrizioni di cui al comma 3 o dei progetti di cui al comma 4.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le aree forestali.

#### ARTICOLO 58

(Danni da fauna selvatica)

1. La Provincia, al fine di prevenire, monitorare e contenere i danni provocati ai boschi dalla fauna selvatica, richiede al Comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) di cui alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", agli Enti parco regionali ed agli altri soggetti, pubblici e privati, competenti per la gestione faunistica del territorio, la predisposizione e la realizzazione di programmi d'intervento e di progetti volti al mantenimento della densità faunistica compatibile con l'ambiente.

2. La prevenzione in tutte le aree forestali ed il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle aree forestali in rinnovazione, fino ad un'altezza media delle piante di 3 metri, sono soggetti alla normativa in materia di danni all'agricoltura di cui alla LR 3/1994.

#### ARTICOLO 59

(Circolazione fuori strada)

1. La circolazione dei veicoli a motore nei boschi è disciplinata dalla legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 "Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore" e successive modificazioni.

2. Sono, altresì, disciplinati dalla LR 48/1994 la costruzione e l'uso di impianti e percorsi, fissi o temporanei, per lo svolgimento di attività ricreative o agonistiche con mezzi motorizzati idonei alla circolazione fuori strada.

#### ARTICOLO 60

(Abbandono di rifiuti)

1. È vietato abbandonare rifiuti nelle aree forestali, al di fuori dei punti di raccolta appositamente indicati ed attrezzati.

2. I Comuni e le Comunità Montane promuovono e realizzano i punti di raccolta di cui al comma 1 nelle aree maggiormente frequentate.

3. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti nei boschi e nelle aree forestali sono sanzionati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive modificazioni.

ARTICOLO 61  
(Alberi monumentali)

1. Per gli alberi monumentali si applica la disciplina di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 60 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49".

ARTICOLO 62  
(Tutela della flora spontanea)

1. La flora spontanea delle aree forestali e dei terreni non soggetti a coltivazione e' tutelata su tutto il territorio regionale allo scopo di preservarne l'integrita' e la variabilita' genetica.

2. Su tutto il territorio regionale sono vietati la raccolta, il taglio e l'estirpazione delle specie di flora spontanea indicate nell'allegato C.

3. La Giunta regionale provvede all'aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato C, anche su segnalazione degli istituti scientifici e delle associazioni naturalistiche riconosciute a livello nazionale. L'elenco aggiornato e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Le Province e le Comunita' Montane possono adottare disposizioni particolari per la tutela di ambiti territoriali interessati dalla presenza di specie della flora spontanea di rilevante importanza ecologica locale, ancorche' non inserite nell'elenco di cui all'allegato C.

5. I divieti di cui al comma 2 non si applicano alle trasformazioni, ai movimenti di terreno e alle opere autorizzate ai sensi dell'articolo 42 e dell'articolo 49, nonche' alle normali attivita' agro-silvo-pastorali.

ARTICOLO 63  
(Raccolta dei prodotti secondari del bosco)

1. Ai fini della presente legge sono considerati prodotti secondari del bosco:

- a) i funghi epigei ed ipogei;
- b) le fragole;
- c) i lamponi;
- d) i mirtilli;
- e) le more di rovo;
- f) le bacche di ginepro;
- g) gli asparagi selvatici;
- h) i muschi.

2. La raccolta dei funghi epigei ed ipogei e' regolata dalla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 "Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei" e successive modificazioni e dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 "Norme per la raccolta,

coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni" e successive modificazioni.

3. La raccolta degli altri prodotti secondari del bosco, fatti salvi i diritti del proprietario o del possessore del fondo, e' consentita entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale.

4. La raccolta dei prodotti di cui al comma 1, lettere da b) a h), deve essere effettuata senza l'ausilio di strumenti. E' comunque vietato il taglio e lo sradicamento dell'intera pianta e l'uso, per la raccolta dei frutti, di rastrelli e pettini.

5. Chi raccoglie, a fini di commercio, i prodotti di cui al comma 1, lettere da b) ad h), puo' essere autorizzato, dalla Comunita' Montana e, per i territori non montani, dalla Provincia, ad operare la raccolta in deroga ai quantitativi stabiliti dalla Giunta regionale ed alle modalita' di cui al comma 4. L'autorizzazione, non onerosa, viene rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione non e' richiesta ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99 "Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali". La raccolta, nel caso di terreni di proprieta' privata, e' consentita previo assenso del proprietario o del possessore del fondo; nel caso di terreni appartenenti al patrimonio agricolo-forestale della Regione, e' soggetta a concessione.

6. La raccolta dei prodotti secondari del bosco e' vietata nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dall'impianto. Da tale divieto e' escluso il proprietario od il possessore del fondo.

7. La Giunta regionale puo' modificare l'elenco di cui al comma 1.

#### ARTICOLO 64 (Alberi di Natale)

1. La produzione e la commercializzazione di abeti o di altre conifere destinate ad alberi di Natale, provenienti da vivai, sono disciplinate dalla normativa vigente in materia di attivita' vivaistica.

2. Il trasporto e la commercializzazione di abeti e di altre conifere o di loro parti destinati ad alberi di Natale, provenienti da attivita' selvicolturale, sono subordinati al rilascio da parte della Provincia di un attestato di provenienza. Le singole piante o loro parti devono essere muniti di uno speciale contrassegno.

3. E' vietato il trasporto e la commercializzazione di piante di abete e di altre conifere dotate di apparato radicale e non provenienti da vivai.

4. La Giunta regionale definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il modello dell'attestato di provenienza e dei contrassegni. Entro lo stesso termine, la Provincia stabilisce le procedure per il loro rilascio e per l'apposizione dei contrassegni.

#### ARTICOLO 65 (Pascolo nei boschi)

1. Nei boschi sono consentiti il pascolo e l'allevamento di selvaggina ungulata.

2. La Provincia, nel regolamento forestale, disciplina il pascolo e l'allevamento nei boschi e nelle aree forestali, con particolare riguardo ai rimboschimenti, alle tagliate, alle aree in rinnovazione, ai boschi degradati ed ai boschi in situazioni speciali di cui all'articolo 52.

3. La Provincia puo', altresì, disporre divieti di pascolo e prevedere limiti relativamente alle specie allevate e ai carichi ammissibili.

#### ARTICOLO 66

(Arboricoltura da legno)

1. L'arboricoltura da legno attiene ad impianti di specie forestali destinate alla produzione intensiva di legno, realizzati in terreni non boscati.

2. L'impianto per arboricoltura da legno non vincola la destinazione a bosco del terreno interessato e non e' soggetto alla normativa dettata dalla presente legge per i boschi, fatte salve le norme specificatamente indicate.

3. Chi intende realizzare un impianto di arboricoltura da legno o il suo espianto ne da' comunicazione alla Provincia competente. La Provincia definisce le modalita' della comunicazione nel regolamento forestale. Sono fatte salve le autorizzazioni di legge, in particolare ai fini del vincolo idrogeologico e di polizia delle acque pubbliche.

4. La Provincia redige l'inventario degli impianti di arboricoltura da legno secondo le indicazioni della Giunta regionale.

#### ARTICOLO 67

(Piano di coltura)

1. I boschi, che sono stati costituiti, migliorati, ricostituiti o assoggettati a conversione o sostituzione di specie con finanziamento o contributo finanziario pubblico, sono gestiti in conformita' ad un piano di coltura.

2. Il piano, predisposto dal proprietario o dal possessore del bosco ed approvato dalla Provincia entro novanta giorni dalla sua presentazione, individua le modalita' per la coltivazione, l'utilizzazione e la conservazione del bosco e provvede per un arco di tempo non superiore a dieci anni.

3. Il piano di coltura puo' essere richiesto dalla Provincia anche per la gestione di impianti di arboricoltura da legno e di altri boschi.

4. Il proprietario od il possessore del bosco puo' proporre alla Provincia modifiche al piano di coltura. La Provincia si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di modifica o aggiornamento.

5. Le disposizioni del piano di coltura prevalgono sulle norme del regolamento forestale dichiarate espressamente derogabili dal regolamento stesso.

## ARTICOLO 68

(Autorizzazioni nei parchi e nelle riserve naturali)

1. Nell'ambito di un parco nazionale la Provincia, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente capo, anche nel caso di autorizzazioni rilasciate tramite silenzio-assenso, acquisisce il nulla osta dell'Ente parco, ai sensi della L.394/1991 articolo 13.

2. L'acquisizione del nulla osta dell'Ente parco non modifica i termini temporali della durata prevista per il procedimento.

3. Sono fatte salve le prescrizioni dei piani e regolamenti del parco nazionale in merito agli interventi consentiti con semplice comunicazione d'inizio dei lavori.

4. Nell'ambito dei parchi regionali, dei parchi provinciali e delle riserve naturali di cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette d'interesse locale", l'Ente parco o l'organismo di gestione e' competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente capo. Le autorizzazioni si conformano alle prescrizioni del piano e del regolamento del parco e della riserva naturale o, in assenza di questi, si conformano alla disciplina del regolamento forestale.

5. Per i parchi regionali della Maremma, di Migliarino - S. Rossore e Massaciuccoli e delle Alpi Apuane, le autorizzazioni sono rilasciate contestualmente al nulla osta di cui all'articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 "Istituzioni degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli - Soppressione dei relativi consorzi" e all'articolo 20 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione dell'ente per la gestione del parco regionale delle Alpi Apuane - Soppressione del relativo consorzio". Per i parchi provinciali e le riserve naturali le autorizzazioni sono rilasciate contestualmente al nulla osta di cui agli articoli 14 e 18 della LR 49/1995.

## CAPO II

Difesa dei boschi dagli incendi

## ARTICOLO 69

(Organizzazione antincendi boschivi (AIB))

1. La programmazione, la predisposizione ed il coordinamento di tutte le attivita' di prevenzione e repressione degli incendi boschivi realizzano l'organizzazione regionale antincendi boschivi (AIB).

## ARTICOLO 70

(Competenze)

1. La Regione organizza l'AIB provvedendo, in particolare:

- a) agli impianti di telecontrollo;
- b) ai servizi aerei di controllo del territorio e per l'estinzione degli incendi boschivi;
- c) alle telecomunicazioni, rilevamento dati e statistica;
- d) alla dichiarazione dello stato di grave pericolosita' per lo sviluppo degli incendi boschivi.



2. Le Province, le Comunita' Montane, i Comuni e gli Enti parco regionali esercitano, con le modalita' attuative previste nel piano operativo AIB di cui all'articolo 74, le funzioni relative:

- a) all'avvistamento ed estinzione degli incendi;
- b) alla gestione dei mezzi, delle attrezzature e del personale per l'attivita' di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

3. Le Province, le Comunita' Montane ed i Comuni che esercitano le funzioni di cui all'articolo 29, svolgono altresì le funzioni relative:

- a) alla realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi;
- b) alla realizzazione degli interventi per la salvaguardia del bosco dagli incendi e per la ricostituzione delle aree percorse dal fuoco.

#### ARTICOLO 71

(Repressione degli incendi)

1. Ferme restando le competenze del Corpo dei Vigili del fuoco e delle altre strutture statali, all'estinzione degli incendi provvedono, in conformita' al piano operativo AIB di cui all'articolo 74:

- a) il personale del Corpo forestale dello Stato;
- b) le squadre d'intervento organizzate dai Comuni, dalle Comunita' Montane, dalle Province e dagli Enti parco regionali;
- c) le squadre costituite da appartenenti ad associazioni del volontariato di cui all'articolo 73.

#### ARTICOLO 72

(Obblighi degli Enti locali e degli Enti parco)

1. I Comuni, le Comunita' Montane, le Province e gli Enti parco regionali, in caso di incendio, sono tenuti a provvedere all'immediata mobilitazione delle proprie squadre.

2. Il personale del Corpo forestale dello Stato assume la direzione delle operazioni di estinzione, ferme restando le competenze del Corpo dei Vigili del fuoco. In assenza del personale del Corpo forestale dello Stato, la direzione delle operazioni e' assunta dai tecnici degli enti di cui al comma 1, secondo quanto stabilito dal piano operativo AIB di cui all'articolo 74.

3. I Comuni provvedono ad assicurare i servizi logistici necessari per le squadre di pronto intervento e per gli altri soggetti che concorrono all'estinzione dell'incendio, adottando gli eventuali provvedimenti autoritativi.

4. I Comuni assicurano, altresì, la disponibilita' degli automezzi e delle macchine operatrici esistenti nell'ambito territoriale di competenza e utilmente impiegabili nelle operazioni d'estinzione attraverso convenzioni con i proprietari, fermo restando il potere di requisizione del sindaco nei casi di grave ed urgente necessita', come previsto dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E "Legge sul contenzioso amministrativo", articolo 7.

ARTICOLO 73  
(Volontariato)

1. Per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, la Regione e gli enti di cui all'articolo 70 possono impiegare, previa convenzione, squadre delle associazioni di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato" e della LR 28/1993 e le guardie ambientali volontarie (GAV) di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 "Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale".

2. Il piano operativo AIB di cui all'articolo 74 individua le modalita' d'impiego delle squadre del volontariato, nonche' le modalita' d'erogazione dei contributi.

ARTICOLO 74  
(Piano operativo AIB)

1. La Giunta regionale approva il piano operativo AIB, che ha una validita' massima di cinque anni.

2. A tal fine, la Giunta regionale richiede agli enti locali, agli Enti parco regionali, nonche' al Corpo forestale dello Stato e agli altri soggetti che operano nel settore, nell'ambito del territorio regionale, la documentazione relativa ai mezzi, agli strumenti, al personale ed agli interventi per l'organizzazione AIB. La documentazione deve pervenire alla Giunta regionale entro il termine di sessanta giorni.

3. Il piano definisce:

- a) gli indici di pericolosita' per lo sviluppo degli incendi boschivi nel territorio regionale;
- b) la dotazione, la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e del personale e la tipologia delle opere relative alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;
- c) gli interventi della Regione, degli enti e degli altri soggetti preposti alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, nonche' il loro coordinamento;
- d) i criteri e le modalita' per la salvaguardia del bosco dagli incendi e per la ricostituzione delle aree percorse dal fuoco;
- e) le azioni d'informazione per la prevenzione degli incendi boschivi e per la segnalazione di ogni eventuale situazione a rischio;
- f) la destinazione delle risorse finanziarie e le modalita' per la loro erogazione agli enti di cui all'articolo 70.

ARTICOLO 75  
(Addestramento del personale)

1. Al fine di migliorare i sistemi di allertamento e d'intervento, nonche' la preparazione tecnico-operativa e la sicurezza, la Regione promuove l'addestramento ed il periodico aggiornamento del personale che opera per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi. La Regione promuove altresì le iniziative per l'integrazione operativa di tutti i soggetti chiamati ad operare nell'organizzazione AIB.

2. Per l'organizzazione e la gestione delle attivita' di addestramento e d'aggiornamento del personale possono essere utilizzati beni del patrimonio agricolo-forestale della Regione.

3. Il piano operativo AIB, di cui all'articolo 74, detta

ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

#### ARTICOLO 76

(Prevenzione degli incendi boschivi)

1. E' vietato accendere fuochi nei boschi ed in una fascia contigua di larghezza pari a 100 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa.

2. Durante i periodi nei quali e' dichiarato lo stato di grave pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), nei boschi ed in una fascia contigua di larghezza definita nella dichiarazione stessa, e' inoltre vietato far brillare mine, usare in luogo aperto apparecchi a fiamma o elettrici, motori, fornelli, inceneritori e altre attrezzature che possono produrre faville o braci e compiere ogni altra operazione che puo' comunque creare pericolo d'incendio.

3. Deroghe ai divieti di cui ai commi 1 e 2 possono essere previste dal piano operativo AIB di cui all'articolo 74, in relazione all'uso di aree attrezzate, all'esecuzione di lavori agricolo e forestali, alla produzione di carbone, ad altre motivate necessita' o attività autorizzate ai sensi di legge.

4. Chiunque avvista un incendio che ha colpito o minaccia un bosco ne da' immediato allarme ai soggetti preposti alla repressione degli incendi di cui all'articolo 71.

5. I proprietari ed i possessori di boschi colpiti o minacciati da incendio mettono a disposizione, per le operazioni di spegnimento, la manodopera idonea, le attrezzature ed i mezzi di cui hanno la disponibilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

6. Nei boschi percorsi da incendi e' vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno cinque anni. Il regolamento forestale puo' prevedere deroghe o norme piu' restrittive.

7. Nei boschi percorsi da incendio e' vietata ogni destinazione d'uso diversa da quella in atto prima dell'incendio, fino alla completa ricostituzione del soprassuolo e comunque per un periodo minimo di dieci anni, fatte salve le opere necessarie alla prevenzione e repressione degli incendi boschivi. E', comunque, ammessa la realizzazione di quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, nonche' la realizzazione di opere pubbliche.

8. I sindaci, entro il mese di ottobre di ogni anno, provvedono a far redigere le planimetrie dei territori percorsi dal fuoco. Il piano operativo AIB prescrive le caratteristiche e le modalità d'invio delle planimetrie cartografiche.

9. La Provincia cura l'inventario dei terreni percorsi da incendi boschivi secondo le indicazioni della Giunta regionale.

10. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 si applicano anche agli impianti per l'arboricoltura da legno di cui all'articolo 66.

#### CAPO III

Materiale forestale di propagazione

#### ARTICOLO 77

(Controllo di provenienza)

1. Il MFP relativo alle specie elencate nell'allegato D e destinato agli interventi pubblici di cui all'articolo, 10 e alle misure d'incentivazione della selvicoltura di cui all'articolo 17, e' soggetto a controllo di provenienza e d'identita' clonale, fatto comunque salvo il rispetto della normativa fitosanitaria vigente.

2. Ai fini del controllo, la Provincia rilascia, a chi ne faccia richiesta almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni di preparazione del MFP, il certificato di provenienza e il certificato d'identita' clonale, che attestano, rispettivamente, la provenienza del MFP sessuale o l'appartenenza del MFP vegetativo ai cloni iscritti nel Registro nazionale dei cloni forestali.

3. L'utilizzo di MFP non controllato, salvo nei casi specificamente autorizzati, comporta, per il beneficiario delle misure d'incentivazione di cui all'articolo 17, la decadenza dai contributi e dalle agevolazioni previste.

4. La Giunta regionale, anche nell'osservanza delle norme nazionali e comunitarie, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato D. La Giunta fornisce, inoltre, indicazioni alle Province in ordine al rilascio dei certificati di cui al comma 2.

5. Gli atti di cui al comma 4 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

#### ARTICOLO 78

(Libro regionale dei boschi da seme)

1. Ai fini del controllo del MFP, i boschi, gli arboreti e le piante relativi alle specie di cui all'allegato D, idonei alla produzione del MFP medesimo, sono iscritti nel Libro regionale dei boschi da seme (LRBS).

2. La Giunta regionale stabilisce i requisiti d'idoneita' di boschi, arboreti e piante per la produzione del MFP, privilegiando le specie locali, al fine di favorire la tutela e il ripristino della vegetazione forestale autoctona, anche nel rispetto della legge regionale 16 luglio 1997, n. 50 "Tutela delle risorse genetiche autoctone".

3. La Giunta regionale provvede alla compilazione e all'aggiornamento del LRBS. Il LRBS e suoi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. L'iscrizione al LRBS e' promossa dalla Provincia, anche su proposta del proprietario o su indicazione di enti scientifici o di ricerca. La proposta della Provincia e' trasmessa alla Giunta regionale e al proprietario o al possessore interessato, unitamente ad un disciplinare di gestione dei boschi da seme per un periodo non inferiore ai cinque anni.

5. Avverso la proposta della Provincia e' ammessa la presentazione di osservazioni alla Giunta regionale da parte del proprietario o del possessore entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della proposta medesima.

6. La Giunta regionale verifica la proposta e le eventuali osservazioni e decide in ordine all'iscrizione. La Giunta provvede, inoltre, ad un indennizzo annuo nei confronti del proprietario o del possessore in relazione all'eventuale diminuzione del reddito del fondo interessato. Il disciplinare di gestione e' vincolante e puo' derogare alle norme del regolamento forestale di cui all'articolo 39. In caso d'inerzia del proprietario o del possessore, la Provincia provvede agli interventi di gestione previsti dal disciplinare, ponendo i relativi oneri a carico del proprietario o del possessore.

7. Con le procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 si provvede all'aggiornamento del LRBS, comprese le revoche dell'iscrizione, e alla revisione del disciplinare di gestione dei boschi da seme.

8. La Regione puo' acquisire al proprio patrimonio agricolo-forestale, ai sensi dell'articolo 24, i boschi e gli arboreti iscritti nel LRBS.

#### ARTICOLO 79

(Autorizzazione e adempimenti)

1. La produzione e la vendita del MFP di cui all'articolo 77, comma 1, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dalla Provincia.

2. La Provincia, accertata l'idoneita' tecnica degli impianti e delle attrezzature del richiedente e la capacita' professionale dello stesso, rilascia l'autorizzazione entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Chi produce e vende MFP tiene un registro di carico e scarico, ove sono annotate cronologicamente e analiticamente l'entrata e l'uscita di tutte le partite del MFP.

4. Il produttore di MFP comunica, inoltre, alla Provincia, entro il 30 settembre di ogni anno, la consistenza del materiale esistente nel proprio vivaio o stabilimento.

5. Durante le fasi di raccolta, lavorazione, allevamento, conservazione, immagazzinamento e trasporto, il MFP deve essere tenuto in lotti separati e identificati secondo:

- a) la specie e, se necessario, la sottospecie, la varieta' e il clone;
- b) la categoria di valutazione;
- c) il materiale di base;
- d) l'origine;
- e) la durata dell'allevamento in vivaio distinta nelle sue varie fasi.

6. Il MFP e' trasportato e posto in commercio in partite omogenee, confezionate in involucri, imballaggi o contenitori muniti all'interno e all'esterno del cartellino del produttore, recante il nome e la sede legale della ditta, il nome specifico, le caratteristiche e la quantita' del materiale contenuto, la provenienza e il vivaio d'allevamento.

7. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fornisce direttive tecniche alle Province in ordine agli adempimenti di cui al presente articolo.

#### ARTICOLO 80

(Importazione)

1. Il MFP prodotto in altre Regioni e nei paesi dell'Unione Europea puo' essere liberamente commercializzato ed utilizzato nel territorio toscano per gli interventi di cui agli articoli 10 e 17 se presenta i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Il MFP prodotto nei paesi extracomunitari puo' essere liberamente commercializzato ed utilizzato nel territorio toscano, per gli interventi di cui al comma 1, se accompagnato dal certificato di provenienza e d'identita' clonale rilasciato dalle competenti autorita' del paese d'origine. Il certificato di provenienza deve precisare per le sementi l'area di provenienza, per le piante la localizzazione del vivaio d'allevamento.

3. La commercializzazione e l'utilizzazione del MFP importato in Toscana sono comunque soggette al rispetto della normativa vigente in materia fitosanitaria.

4. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, puo' vietare, per gli interventi di cui al comma 1, l'impiego di MFP proveniente da altre Regioni italiane o da altri paesi, se riconosciuto inadatto.

CAPO IV  
Sanzioni

ARTICOLO 81  
(Vigilanza ed accertamento delle infrazioni)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge, l'accertamento e la contestazione delle relative infrazioni sono affidate a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente.

2. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni alla presente legge si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e della legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 "Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie".

3. La Provincia nel cui territorio e' stata commessa l'infrazione e' competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e all'introito delle somme riscosse.

ARTICOLO 82  
(Sanzioni per la violazione delle disposizioni di legge)

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento di una somma minima di L.1.000.000 (Euro 516,46) e massima di L.10.000.000 (Euro 5.164,57) per:

1) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove e' stata effettuata la trasformazione dei boschi in altra qualita' di coltura o in altra categoria di destinazione d'uso in deroga ai divieti di cui all'articolo 76, comma 7, e all'articolo 42.

- 2) la produzione o vendita di materiale forestale di propagazione in assenza di licenza;
- b) pagamento di una somma minima di lire 400.000 (Euro 206,58) e massima di L. 4.000.000 (Euro 2.065,83) per:
- 1) ogni 1000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove sono state effettuate le trasformazioni dei boschi o le modifiche alla destinazione d'uso dei terreni vincolati o realizzate opere o movimenti di terreno o siano stati estirpati arbusti o cespugli senza la prescritta autorizzazione ovvero in difformita' dalla stessa o dalle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 39;
  - 2) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, in cui sono state realizzate opere connesse al taglio dei boschi in assenza d'autorizzazione o in difformita' della stessa;
  - 3) ogni 1000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove e' stata effettuata una conversione o sostituzione di specie di cui all'articolo 45 in assenza di autorizzazione o in difformita' dalla stessa;
  - 4) la mancata comunicazione della consistenza del materiale forestale di propagazione detenuto e la non corretta registrazione dei movimenti del materiale forestale di propagazione sul registro di carico e scarico quando prescritto;
- c) pagamento di una somma minima di L. 200.000 (Euro 103,29) e massima di L. 2.000.000 (Euro 1.032,91) per la detenzione in tutte le fasi di raccolta, lavorazione, commercializzazione e trasporto di materiale forestale di propagazione non riunito in lotti separati e identificati;
- d) pagamento di una somma minima di L. 150.000 (Euro 77,47) e massima di L. 1.500.000 (Euro 774,69) per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2;
- e) pagamento di una somma minima di L. 100.000 (Euro 51,65) e massima di L. 1.000.000 (516,46) per:
- 1) ogni 1000 metri quadrati o frazione minore per i tagli boschivi effettuati in assenza di autorizzazione al taglio o di approvazione del piano dei tagli, ove prescritto;
  - 2) i tagli boschivi effettuati omettendo la prescritta dichiarazione preventiva;
  - 3) ogni sughera abbattuta in assenza d'autorizzazione o in difformita' della stessa;
  - 4) le violazioni della disposizione di cui all'articolo 76, comma 1;
  - 5) ogni 1000 metri quadrati di sughereta, o frazione minore, sottoposta a coltura agraria in assenza d'autorizzazione o in difformita' dalla stessa;
  - 6) la raccolta dei prodotti secondari del bosco in quantita' superiore ai limiti o in difformita' alle prescrizioni indicate dall'articolo 63;
  - 7) gli impianti d'arboricoltura da legno effettuati senza la prescritta comunicazione.

2. Qualora le violazioni siano commesse nei boschi in situazioni speciali di cui all'articolo 52, le sanzioni previste al comma 1 sono raddoppiate.

3. Sono inoltre applicate le seguenti sanzioni amministrative:

- a) pagamento di una somma minima di L. 20.000 (Euro 10,33) e massima di L. 200.000 (Euro 103,29) per ogni capo di bestiame immesso in violazione della norma di cui all'articolo 76 comma 6; qualora si tratti di bestiame ovino l'importo della sanzione e' ridotto del cinquanta per cento;
- b) pagamento di una somma minima di L. 10.000 (Euro 5,16) e massima di L. 100.000 (Euro 51,65) per:
  - 1) ogni pianta o ceppaia sradicata in assenza d'autorizzazione o in difformita' della stessa;
  - 2) ogni sughera decorticata in violazione alle norme;
  - 3) ogni esemplare di flora spontanea raccolta, tagliata od estirpata in violazione ai divieti di cui all'articolo 62;
  - 4) ogni ramo o cimale destinato ad albero di Natale trasportato o commercializzato senza il permesso o il contrassegno regolamentare.

#### ARTICOLO 83

(Sanzioni per la violazione del regolamento forestale)

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel regolamento forestale di cui all'articolo 39 sono applicate sanzioni amministrative da un minimo di L. 10.000 (Euro 5,16) ad un massimo di L. 100.000 (Euro 51,65) per:

- a) ogni pianta o ceppaia abbattuta in contrasto con le norme relative alla modalita' dei tagli dei boschi cedui;
- b) ogni ceppaia non rinnovata in violazione alle norme relative ai cedui;
- c) ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, in caso d'inosservanza delle norme relative all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati;
- d) ogni pianta o ceppaia sradicata e ogni pianta potata in violazione alle norme;
- e) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme concernenti i boschi affetti da malattia;
- f) ogni capo di bestiame immesso in violazione delle norme sul pascolo; qualora si tratti di bestiame ovino l'importo della sanzione e' ridotto del cinquanta per cento;
- g) ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, in caso d'inosservanza delle norme relative al taglio degli arbusti.

2. Per ogni altra violazione delle disposizioni contenute nel regolamento forestale e' previsto il pagamento di una somma a minima di L. 100.000 (Euro 51,65) e massima di L. 1.000.000 (Euro 516,46).

#### ARTICOLO 84

(Sanzioni aggiuntive)

1. Nei casi in cui, a seguito della violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento forestale di cui all'articolo 39, sono causati danni ai boschi ed alle aree forestali, ferme restando le sanzioni di cui agli articoli 82 e 83, si applica una sanzione dal doppio al sestuplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso.

2. La Giunta regionale individua le modalita' per la valutazione delle piante tagliate o del danno commesso.

#### ARTICOLO 85

(Ripristino)



1. Nel caso di infrazioni alle disposizioni della presente legge, la Provincia puo' prescrivere a carico del trasgressore i lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento che risultano necessari al fine di ricostituire il bosco o di assicurare, con altre opere o lavori, la stabilita' dei suoli e la regimazione delle acque.

2. Nei casi di cui al comma 1, la Provincia indica criteri, modalita' e tempi per l'attuazione degli interventi necessari, eventualmente richiedendo al trasgressore la presentazione del progetto delle opere e dei lavori da realizzare, fissando il termine per la presentazione dello stesso.

3. Qualora il trasgressore non provveda all'esecuzione nei termini disposti, la Provincia esegue i lavori di ripristino in danno del trasgressore medesimo. In tal caso il trasgressore deve depositare, entro trenta giorni dalla richiesta della Provincia e secondo le modalita' dalla stessa indicate, la somma corrispondente alla spesa prevista. Se il trasgressore non provvede al deposito della somma entro tale termine, la relativa riscossione e' effettuata ai sensi della normativa vigente per l'esazione delle contribuzioni dirette.

4. Il trasgressore, qualora non provveda nei termini previsti all'esecuzione delle opere di ripristino o alla presentazione del progetto di cui al comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di L. 200.000 (Euro 103,29) ad un massimo di L. 2.000.000 (Euro 1032,91) per ogni 1.000 metri quadrati o frazione inferiore del terreno interessato dall'infrazione.

## TITOLO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE

### ARTICOLO 86 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante:

a) gli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli del bilancio dell'esercizio 2000, la cui declaratoria e' modificata come appresso indicato:

cap. 01330 - Attuazione dell'inventario forestale della Toscana (articoli 4 e 5)

cap. 24010 - Interventi pubblici forestali (articoli 4 e 10)

cap. 24050 - Amministrazione, gestione, manutenzione, tutela e valorizzazione del patrimonio agricolo - forestale della Regione (articoli 4, 29 e 30)

cap. 24110 - Difesa dei boschi dagli incendi - Finanziamento piano operativo A.I.B. - Funzioni di competenza regionale (articoli 4, 10, 70 e 74)

cap. 24115 - Difesa dei boschi dagli incendi - Finanziamento piano operativo A.I.B. - Funzioni di competenza degli Enti di cui all'articolo 70 commi 2 e 3 (articoli 4, 10, 70 e 74)

b) le seguenti variazioni di bilancio disposte, per analogo

importo, sugli stati di previsione della competenza e della cassa del bilancio di previsione dell'esercizio 2000:

- Spesa in diminuzione	
cap. 24085 -	
Spese per acquisto piantine forestali di provenienza garantita da destinare a fini pubblici	- 50.000.000
cap. 24010 -	
Interventi pubblici forestali (articoli 4 e 10)	- 50.000.000
- Spesa nuova istituzione	
cap. 24020 -	
Promozione della selvicoltura (articoli 4, 17 e 20)	+ 100.000.000
cap. 24030 -	
Interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni agricolo forestali della Regione, finanziati con i proventi di cui all'articolo 31	
Quota parte ente competente	+ 2.000.000.000
cap. 24032 -	
Interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni agricolo forestali della Regione, finanziati con i proventi di cui all'articolo 31	
Quota parte Regione	+ 2.000.000.000
- Entrata di nuova istituzione	
cap. 22170 -	
Proventi derivanti dalla gestione del patrimonio agricolo e forestale della Regione di cui all'articolo 31	+ 4.000.000.000

2. Sono fatte salve le obbligazioni assunte alla data di entrata in vigore della presente legge in attuazione delle leggi modificate e abrogate di cui agli articoli 96 e 97.

3. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi al 2000 si provvede con la legge annuale di bilancio.

## TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

### ARTICOLO 87 (Inventario forestale della Toscana (IFT))

1. Fino alla redazione dell'IFT di cui all'articolo 5 e' assunto come inventario quello redatto ai sensi della legge regionale 15 maggio 1980, n. 56 "Inventario forestale della Toscana".

### ARTICOLO 88 (Prescrizioni di massima e di polizia forestale )

1. Le prescrizioni di massima e di polizia forestali vigenti rimangono in vigore, nelle singole Province, fino

all'esecutivita' del regolamento forestale di cui all'articolo 39.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1 sono estese a tutti i boschi.

#### ARTICOLO 89

(Materiale forestale di propagazione)

1. In fase di prima applicazione della presente legge, il LRBS di cui all'articolo 78 e' costituito dalle schede del Libro nazionale dei boschi da seme esistenti in Toscana.

2. Le licenze per la produzione e la vendita del MFP gia' rilasciate ai sensi della legge 22 maggio 1973, n. 269 "Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento", articolo 2, mantengono la propria validita' e tengono il posto dell'autorizzazione di cui all'articolo 79.

#### ARTICOLO 90

(Procedimenti sanzionatori in corso)

1. I procedimenti sanzionatori per le violazioni accertate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi dagli enti gia' competenti.

2. Gli stessi enti provvedono ad incamerare i proventi loro spettanti.

#### ARTICOLO 91

(Programmi e piani in corso)

1. I programmi ed i piani vigenti all'entrata in vigore della presente legge relativi alla materia disciplinata dalla stessa mantengono la loro validita' fino all'approvazione degli atti della programmazione regionale, di cui all'articolo 4.

2. A quanto previsto dal comma 1, fanno eccezione i piani di gestione di foreste pubbliche e private, i piani dei tagli, i piani di coltura ed il piano operativo AIB vigenti, che mantengono validita' fino alla loro scadenza, salvo le disposizioni in contrasto con la presente legge.

#### ARTICOLO 92

(Albo delle imprese agricolo-forestali)

1. Fino all'istituzione, presso la CCIAA, dell'Albo di cui all'articolo 13, rimane in vigore l'Albo di cui alla legge 10 agosto 1992, n. 36 "Istituzione Albo regionale delle imprese che operano nel settore agro-forestale" e successive modificazioni.

#### ARTICOLO 93

(Affidamento degli interventi nelle zone montane)

1. Fino alla compilazione degli elenchi dei coltivatori e delle cooperative di cui all'articolo 14, l'affidamento dei lavori di cui al medesimo articolo ha luogo ai sensi della L. 97/1994 articolo 17, commi 1 e 2.

#### ARTICOLO 94

(Terreni rimboschiti in occupazione temporanea)

1. La Provincia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della

presente legge, redige l'inventario dei terreni rimboschiti in occupazione temporanea ai sensi del r.DL 3267/1923 e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 "Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani".

2. Gli elenchi dei terreni rimboschiti in occupazione temporanea sono pubblicati per trenta giorni all'Albo dei Comuni nei quali sono situati. Nei successivi trenta giorni chiunque puo' presentare osservazioni. I Comuni trasmettono, entro dieci giorni, gli elenchi con le osservazioni alla Provincia che li approva.

3. La Provincia procede alla riconsegna dei terreni rimboschiti in occupazione temporanea, secondo la procedura di cui all'articolo 11, commi 6 e 7, quando giudica il rimboschimento affermato ed in ogni caso quando le piante messe a dimora superano l'eta' media di venticinque anni.

#### ARTICOLO 95

(Corpo forestale regionale)

1. La Regione, all'atto del trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 4 del DLgs 143/1997, provvede all'organizzazione di un unitario Corpo forestale regionale, articolato sul territorio, a cui attribuire le funzioni in materia di:

- a) vigilanza e tutela delle foreste e dei territori soggetti a vincolo idrogeologico e ai vincoli ambientale;
- b) vigilanza e tutela in materia ambientale;
- c) vigilanza e tutela delle aree protette e delle risorse naturali;
- d) vigilanza in materia di protezione della fauna selvatica;
- e) prevenzione e repressione degli incendi boschivi;
- f) supporto tecnico e amministrativo, alla Regione e agli enti competenti, in materia forestale e ambientale;
- g) supporto agli interventi di protezione civile;
- h) altri specifici compiti indicati in leggi regionali.

#### ARTICOLO 96

(Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 "Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura foreste, caccia e pesca")

1. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 e' sostituita dalla seguente:

"m) approntamento ed approvazione della Carta del rispetto della natura, della flora spontanea e della fauna minore."

2. La lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 e' abrogata.

3. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 e' sostituita dalla seguente:

"e) coltivazioni arboree ed erbacee, autorizzazione all'abbattimento di piante di olivo, attestazione per i terreni vitati ai fini dell'iscrizione dell'albo dei vigneti".

4. Le lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 5 sono abrogate.

5. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 6 e' sostituita dalla seguente:

"g) emanazione dell'elenco delle specie di fauna minore in pericolo di rarefazione ed estinzione".

ARTICOLO 97  
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:

- a) la legge regionale 9 settembre 1974, n. 61 "Norme per l'acquisizione di beni agricolo-forestali al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione";
- b) la legge regionale 30 gennaio 1976, n. 8 "Modifica alla Legge Regionale 9-9-1974, n. 61 - Norme per l'acquisizione di beni agricolo-forestali al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione";
- c) la legge regionale 26 giugno 1976, n. 30 "Modifica alla Legge Regionale 9-9-1974, n. 61 e successive modificazioni recante Norme per l'acquisizione di beni agricolo-forestali al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione";
- d) la legge regionale 4 settembre 1976, n. 64 "Disciplina del patrimonio agricolo-forestale regionale. Programmazione e delega delle funzioni in materia";
- e) la legge regionale 19 novembre 1976, n. 72 "Interventi pluriennali costanti nel settore dell'agricoltura. Differimento della decorrenza di stanziamenti";
- f) la legge regionale 23 marzo 1977, n. 20 "Norme transitorie relative al riparto di finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alla LR 4-9-76, n. 64";
- g) la legge regionale 2 febbraio 1978, n. 6 "Modifica all'articolo 11 della LR 4-9-1976, n. 64 - Disciplina del patrimonio agricolo-forestale regionale - Programmazione e delega delle funzioni in materia";
- h) la legge regionale 15 maggio 1980, n. 56 "Inventario forestale della Toscana";
- i) la legge regionale 1 agosto 1981, n. 62 "Attribuzioni al Presidente della Giunta regionale in materia di difesa dei boschi dagli incendi";
- l) la legge regionale 18 gennaio 1990, n. 1 "Norme transitorie per la tutela dei boschi";
- m) la legge regionale 10 agosto 1992, n. 36 "Istituzione Albo regionale delle imprese che operano nel settore agro-forestale" fatto salvo quanto previsto dall'articolo 92 della presente legge;
- n) la legge regionale 21 novembre 1994, n. 90 "Modifica alla LR 10 febbraio 1992, n. 36 avente oggetto: Istituzione Albo regionale delle imprese che operano nel settore agro-forestale";
- o) la legge regionale 13 agosto 1996, n. 73 "Norme per la difesa dei boschi dagli incendi".

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82 "Normativa per disciplinare la raccolta dei prodotti del sottobosco e per la salvaguardia dell'ambiente naturale" le parole "delle specie di flora spontanea di particolari specie arboree e" sono soppresse.

3. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82 le parole "vegetali ed" sono soppresse.

4. L'articolo 6, l'articolo 7, l'articolo 10, l'articolo 11, l'articolo 12, l'articolo 13, l'articolo 14, l'articolo 15, l'articolo 18, l'articolo 19, l'articolo 20 e l'articolo 21 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82 sono abrogati.

5. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 1997, n. 9 "Valorizzazione ed alienazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale" e' abrogato.

#### ALLEGATO A

#### ALBERI E ARBUSTI FORESTALI DELLA TOSCANA (ART. 3)

<i>Abies alba</i> Miller	Abete bianco
<i>Acer campestre</i> L.	Testucchio, loppo
<i>Acer monspessulanum</i>	Acero minore
<i>Acer opalus</i> Miller	Acero fico
= <i>Acer obtusatum</i> Waldst. et Kit.	
= <i>Acer opulifolium</i> Chaix	
<i>Acer platanoides</i> L.	Acero riccio
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Acero montano
<i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Loisel	Ontano napoletano
<i>Alnus giutinosa</i> (L.) Gaertner	Ontano nero
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	Ontano bianco
<i>Anagyris foetida</i> L.	Anagiride fetida
<i>Anthyllis barba-jovis</i> L.	Barba di Giove
<i>Arbutus unedo</i> L.	Corbezzolo, albatro
<i>Berberis vulgaris</i> L.	Crespino
<i>Betula pendula</i> Roth	Betulla
= <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	
= <i>Betula alba</i> L.	
<i>Buxus sempervirens</i> L.	Bossolo, bosso
<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco
<i>Carpinus orientalis</i> Milier	Carpinella
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Castagno
<i>Celtis australis</i> L.	Spaccasassi, bagolaro
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Albero di Giuda, siliquastro
<i>Cistus creticus</i> L. ssp.	
<i>eriocephalus</i> (Viv.) Greuter	Cisto rosso, cisto villosa
= <i>Cistus incanus</i> auct. non L.	
<i>Cistus monspeliensis</i> L.	Brentine
<i>Cistus salvifolius</i> L.	Cisto scornabecco
<i>Colutea arborescens</i> L.	Colutea, vescicaria
<i>Cornus mas</i> L.	Comiolo vero
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Sanguinello, corniolo sanguine
<i>Coronilla emurus</i> L.	
<i>Coronilla emerus</i> ssp.	
<i>emerozde</i> (Boiss. et Spr.) Hayek	Coronilla, emmero
<i>Corylus avellana</i> L.	Nocciolo, avellano
<i>Crataegus azarolus</i> L.	Azzeruolo
<i>Crataegus laevigata</i> (Poiret) DC.	Marruca bianca
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Biancospino
<i>Cytisus nigrigans</i> L.	Citiso nero
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Ginestra dei carbonai
= <i>Sarothamnus-scoparius</i> (L.) Wimmer	
<i>Cytisus sessilifolius</i> L.	Citiso ginestrino
<i>Cytisus triflorus</i> L'Her.	Citiso trifloro
(*) <i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cipresso
<i>Erica arborea</i> L.	Erica

<i>Epica carnea</i> L.	Scopina
<i>Erica multiflora</i> L.	Scopa florida
<i>Erica scoparia</i> L.	Scopa
<i>Euphorbia dendroides</i> L.	Euforbia
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusaggine, berretta da prete
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Faggio
<i>Ficus carica</i> L.	Fico selvatico
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frassino maggiore
<i>Fraxinus ornus</i> L.	Orniello
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb. ex Willd.	Frassino ossifillo
<i>Genista germanica</i> L.	Ginestra spinosa, scardicci
<i>Genista pilosa</i> L.	Ginestra pelosa
<i>Genista tinctoria</i> L.	Ginestrella, baccellina
<i>Hedera helix</i> L.	Edera, ellera
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Agrifoglio
(*) <i>Juglans regia</i> L.	Noce
<i>Juniperus communis</i> L.	Ginepro comune
<i>Juniperus macrocarpa</i> Sibth. et Sra.	Ginepro coccolone
<i>Juniperus oxycedrus</i> L.	Ginepro rosso
<i>Juniperus phoenicea</i> L.	Sabina marittima, cedro licio
<i>Juniperus sabina</i> L.	Sabina
<i>Laburnum alpinum</i> (Mill.) Bercht. et I. Presi	Laburno alpino, citiso delle Alpi
<i>Laburnum anagyroides</i> Medicus	Maggiociondolo
(*) <i>Larix decidua</i> Miller (cultata)	Larice
<i>Laurus nobilis</i> L.	Alloro
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Ligustro
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Melagnolo, melo selvatico
<i>Malus florentina</i> (Zuccagni) C.K. Schneider	Sorbo fiorentino
<i>Mespilus germanica</i> L.	Nespolo ordinario
<i>Myrtus communis</i> L.	Mirto, mortella
<i>Nerium oleander</i> L.	Oleandro, leandro, mazza di S. Giuseppe
<i>Olea europaea</i> L. var. <i>sylvestris</i> (Mill.) Brot.	Olivo selvatico, oleastro
<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	Carpino nero, ostria
<i>Paliurus spina-christi</i> Miller	Marruca
<i>Phillyrea angustifolia</i> L.	Lillatro a foglie strette
<i>Phillyrea latifolia</i> L.	Lillatro a foglie larghe
<i>Picea abies</i> L.	Abete rosso
<i>Pinus halepensis</i> Miller	Pino d'Aleppo, pino di Gerusalemme
(*) <i>Pinus laricio</i> Poiret	Pino laricio
(*) <i>Pinus nigra</i> Arnold	Pino nero o pino d'Austria
<i>Pinus pinaster</i> Ait	Pino marittimo, pinastro
(*) <i>Pinus pinea</i> L.	Pino domestico, pino da pinoli
(*) <i>Pinus sylvestris</i> L.	Pino silvestre
<i>Pistacia lentiscus</i> L.	Lentisco, sondo
<i>Pistacia terebinthus</i> L.	Terebinto, scornabecco
<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco, gattice, albero
<i>Populus nigra</i> L.	Pioppo nero

<i>Populus tremula</i> L.	Pioppo tremulo
<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio
<i>Prunus cerasus</i> L.	Marasca, visciolo
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Ciliegio canino
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prugnolo
<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco s.l.	Abete odoroso, dugiasia
<i>Pyracantha coccinea</i> M.J.Roemer = <i>Cotoneaster pyracantha</i> (L.) Spach	Lazerolo rosso
<i>Pyrus amygdaliformis</i> Vill.	Perastro
<i>Pyrus pyraster</i> Burgsd.	Pero peruggino
<i>Quercus cerris</i> L.	Cerro
<i>Quercus crenata</i> Lam. = <i>Q. pseudosuber</i> Santi	Cerro-sughera
<i>Quercus frainetto</i> Ten.	Farnetto
<i>Quercus ilex</i> L.	Leccio, elce
<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl.	Rovere
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Roverella
<i>Quercus robur</i> L.	Farnia, ischia
<i>Quercus suber</i> L.	Sughera, sovero
<i>Rhamnus alaternus</i> L.	Alaterno
<i>Rhamnus catharticus</i> L.	Spincervino
<i>Rhus cotinus</i> L. = <i>Cotinui coggyria</i> Scop.	Scotano
<i>Rhus coriaria</i> L.	Sommacco
<i>Rubus idaeus</i> L.	Lampone
(*) <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinia, gaggia
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Lebbio
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco, sambuco nero
<i>Sambucus racemosa</i> L.	Sambuco rosso
<i>Salix alba</i> L.	Salice bianco, salicastro, salcio
<i>Salix caprea</i> L.	Salicone, Salcio, salica, salice di montagna
<i>Salix cinerea</i>	Salicone cinerino
<i>Salix fragilis</i> L.	Salice fragile
<i>Salix incana</i> Schrank	Salice ripaiolo, vetrice bianca
<i>Salix nigracans</i> Sm.	Salice nero
<i>Salix purpurea</i> L.	Salice rosso, vetrice rossa
<i>Salix triandra</i> L.	Salice
<i>Salix viminalis</i>	Vetrice, salice da vimini
<i>Smilax aspera</i> L.	Smilace
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Farinaccio, sorbo montano
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Sorbo degli uccellatori
<i>Sorbus domestica</i> L.	Sorbo comune, sorbo domestico
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Ciavardello, mangiarellino, sorbezzolo
<i>Spartium junceum</i> L.	Ginestra comune, ginestra di Spagna
<i>Staphylea pinnata</i> L.	Stafilea
<i>Tamarix</i> sp. pl.	Tamerici
<i>Taxus baccata</i> L.	Tasso, albero della morte
<i>Tilia cordata</i> Miller	Tiglio selvatico
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tiglio
<i>Ulex europaeus</i> L.	Ginestrone
<i>Ulmus minor</i> Miller	Olmo campestre
<i>Ulmus montana</i> Stokes	Olmo montano



Viburnum lantana L.	Lantana
Viburnwn opalus L.	Sambuco acquatico
Viburnum tinus L.	Viburno, lauro-tino o lentaggine
Vitis sylvestris C.C. Gmelin	Vite selvatica

(\*) Specie introdotte in Toscana o di dubbio indigenato, alcune naturalizzate o in via di naturalizzazione.

ALLEGATO B

COMPLESSI DEL PATRIMONIO AGRICOLO-FORESTALE DELLA REGIONE (ART. 28)

COMPLESSO (SUPERFICIE ETTARI)	COMUNI INTERESSATI (SUPERFICIE ETTARI)	ENTE COMPETENTE
1. Brattello (322)	Pontremoli (322)	CM Lunigiana - Zona
2. Alto Serchio (4457)	Castiglione (1324), Fosciandora (323), Pieve Fosciana (381), Giuncugnano (497), Piazza al Serchio (251), San Romano Garf (170), Villa Collemand. (1511)	CM Grafagnana - Zona C
3. Medio Serchio (2497)	Bagni di Lucca (1363), Coreglia Antelm. (850), Barga (284)	CM Media Valle Serchio - Zona D
4. Abetone (1334)	Abetone (810), Piteglio (469), Cutigliano (53), S.Marcello Pist. (2)	CM Appennino Pistoiese - Zona O
5. Melo, Lizzano, Spignana (1442)	Cutigliano (11.57) S.Marcello Pist. (285)	CM Appennino Pistoiese - Zona O
6. Maresca (2234)	S.Marcello Pist. (1818) Pistoia (416)	CM Appennino Pistoiese - Zona O
7. Acquerino Collina (3146)	Pistoia (1720), Sambuca Pistoiese (1255), Montale (171)	CM Appennino Pistoiese - Zona O Comune di Pistoia
8. Acquerino Luogomano 1762	Cantagallo (1515), Montemurlo (247)	CM Val di Bisenzio - Zona P
9.		

Calvana Bisenzio (692)	Cantagallo (642), Vaiano (21), Vernio (29)	CM Val di Bisenzio - Zona P
------------------------------	--	--------------------------------

---

10.

Calvana Mugello (495)	Barberino di Mugello (495)	CM Mugello - Zona E1
-----------------------------	----------------------------	----------------------

---

11.

Giogo Casaglia (6240)	Scarperia (24), S. Piero a Sieve (61), Borgo S. Lorenzo (2439), Firenzuola (1720), Palazzuolo sul Senio (1996)	CM Mugello - Zona E1
-----------------------------	--	----------------------

---

12.

La Futa (273)	Firenzuola (273)	CM Mugello - Zona E1
------------------	------------------	----------------------

---

13.

Alto Senio (848)	Palazzuolo sul Senio (848)	CM Mugello - Zona E1
------------------------	----------------------------	----------------------

---

14.

Alpe 1 (543)	Marradi (543)	CM Mugello - Zona E1
-----------------	---------------	----------------------

---

15.

Alpe 2 (210)	S. Godenzo (210)	CM Montagna Fiorentina - Zona E2
-----------------	------------------	-------------------------------------

---

16.

Alpe di S. S. Godenzo Benedetto (1728)	(1728)	CM Montagna Fiorentina - Zona E2
--	--------	-------------------------------------

---

17.

Foresta di S. Antonio (1059)	Reggello (1059)	CM Montagna Fiorentina - Zona E2
------------------------------------	-----------------	-------------------------------------

---

18.

Pratomagno Valdarno (3310)	Castelfranco di Sopra (450), Castiglion Fibocchi (270), Loro Ciuffenna (2590)	CM Pratomagno - Zona Q
----------------------------------	--	---------------------------

---

19.

Pratomagno Casentino (3408)	Castel Focognano (300), Castel S. Niccolo' (1202), Ortignano (320), Poppi (25), Talla (1561)	CM Casentino - Zona G
-----------------------------------	---	--------------------------

---

20.

Foreste Casentinesi (5385)	Bibbiena (110), Chiusi della Verna (448), Poppi (1309), Pratovecchio (1120), Stia (2398)	CM Casentino - Zona G
----------------------------------	--	--------------------------

---

21.

Alpe di Catenaia (2586)	Chitignano (504) Chiusi della Verna (790), Subbiano (1292),	CM Casentino - Zona G
-----		
22. Alto Tevere (4362)	Anghiari (1226), Caprese Michelangelo (568), Pieve S. Stefano (2568)	CM Valtiberina - Zona H
-----		
23. Alpe della Luna (3291)	Badia Tedalda (1133), Pieve S. Stefano (517), Sansepolcro (1339), Sestino (302)	CM Valtiberina - Zona H
-----		
24. Alpe di Poti (995)	Arezzo (957) Castiglion Fiorentino (38)	Comune di Arezzo
-----		
25. Monte Ginezzo (391)	Cortona (391)	Comune di Cortona
-----		
26. Monti del Chianti (777)	Cvriglia (537), Figline V.no (115), S. Giovanni V.no (125)	Comuni di Cvriglia Figline V.no S. Giovanni V.no
-----		
27. La Foce (580)	Chianciano Terme (416), Sarteano (164)	CM Cetona - Zona T
-----		
28. Madonna della Querce (2168)	Castiglione d'Orcia (2098), Seggiano (70)	CM Amiata Senese Zona F2
-----		
29. Montalcino (475)	Montalcino (475)	Comune di Montalcino
-----		
30.La Merse (4628)	Chiusdino (1561), Monticiano (864), Murlo(1562), Sovicille (641)	Consorzio T e A
-----		
31. La Selva (2597)	Radicondoli (1233) Casole d'Elsa (1364)	Comuni di Radicondoli e Casole d'Elsa
-----		
32. Le Carline (1481)	Radicondoli (1481)	Comune di Radicondoli
-----		
33. Monti Pisani (819)	Capannori (74), Lucca (86), Buti (293) Calci (356), Vicopisano (10)	Comuni di Calci Buti, Capannori, Lucca, Vicopisano
-----		
34. Santa Luce	S. Luce (1381),	Comune di Santa Luce

(1607)	Chianni (226)	
35.	Il Giardino Riparbella (589) Scornabecchi Montescudaio (59) (648)	Comune di Riparbella
36.	Macchia di Decimo Val di Cecina (834) (834)	CM Val di Cecina - Zona F
37.	Uignano Volterra (411)	CM Val di Cecina - Zona F
38.	Macchia di Berignone Volterra (1978) (2166)	CM Val di Cecina - Zona F
39.	Monterufoli Montecatini Val di Cecina (218) (3090) Pomarance (2872)	CM Val di Cecina - zona F
40.	Caselli Monteverdi M.mo (1375) (1375)	CM Val di Cecina Zona F
41.	Lustignano Monteverdi M.mo (625), (1087) Pomarance (462)	CM Val di Cecina Zona F
42.	Pavone Val di Cecina Castelnuovo Val di (188) Cecina (188)	CM Val di Cecina Zona F
43.	Rantia Val di Cecina Castelnuovo Val Cecina (165) di Cecina (165)	CM Val di Cecina Zona F
44.	Colline Livornesi Livorno (1741), (2068) Collesalvetti (320), Rosignano M.mo (7)	Comune di Livorno
45.	Macchia della Magona Bibbona (1635) (1635)	Comune di Bibbona
46.	Sassetta Sassetta (735) (735)	Comune di Sassetta
47.	Macchie dell'Elba Campo nell'Elba (51) (624) Capoliveri(104), Marciana (381), Porto Azzurro (24),	CM Elba e Capraia Zona L

Portoferraio (64)

48.  
 Bandite di, Piombino (771), CM Colline  
 Follonica Suvereto (3006) Metallifere -  
 (18634) Follonica (3021), Zona R  
 Gavorrano (223), Comuni di Piombino,  
 Massa M.ma (7727), Suvereto,  
 Montieri (29), Follonica, Gavorrano  
 Monterotondo M.mo (3857)

49.  
 Bandite di Scarlino (3862), Comuni di Scarlino,  
 Scarlino Castiglione della Castiglione della  
 (5692) Pescaia (1452), Pescaia, Gavorrano  
 Gavorrano (378)

50.  
 Il Belagaio Roccastrada (2234) Consorzio T. e A.  
 (2234)

51.  
 Monte Penna Castellazzara (314) CM Amiata Grossetana -  
 (314) (314) ZonaI2

52.  
 S.Martino Cinigiano (443) Comune di Cinigiano  
 (443)

53.  
 Monte Verro Capalbio (369) Comune di Capalbio  
 Monteti  
 (369)

54.  
 Poggio Orbetello (113) Comune di Orbetello  
 Malabarba  
 (113)

ALLEGATO C

SPECIE PROTETTE DELLA FLORA SPONTANEA DELLA TOSCANA (ART. 62)

<i>Aconitum lamarckii</i> Reichenb.	Aconito di Lamarck
<i>Aconitum variegatum</i> L.	Aconito screziato
<i>Acorus calamus</i> L.	Calamo aromatico
<i>Agrostemma githago</i> L.	Gittaione comune
<i>Anemone pavonina</i> Lam.	Anemone occhio di pavone
<i>Aquilegia</i> sp. pl.	Aquilegia
<i>Atropa belladonna</i> L.	Belladonna
<i>Centaurea cyanus</i> L.	Fiordaliso
<i>Chamaerops humilis</i> L.	Palma nana
<i>Daphne alpina</i> L.	Dafne alpina
<i>Daphne cneorum</i> L.	Dafne odorosa
<i>Daphne oleoides</i> Schreb.	Dafne spatolata
<i>Daphne sericea</i> Vahl	Dafne olivella
<i>Delphinium staphysagria</i> L.	Speronella stafisagria
<i>Dictamnus albus</i> L.	Dittamo, Frassinella
<i>Drosera</i> sp. pl.	Drosera, Rosolida
<i>Erythronium dens-canis</i> L.	Dente di cane
<i>Fritillaria tenella</i> Bielb.	Meleagride minore
<i>Galanthus nivalis</i> L.	Bucaneve
<i>Gentiana lutea</i> L.	Genziana maggiore

Gentiana pneumonanthe L.	Genziana mettimborsa
Gentiana purpurea L.	Genziana porporina
Gentiana utriculosa L.	Genziana alata
Genitana verna L.	Genziana primaticcia
Ilex aquifolium L.	Agrifoglio
Juniperus phoenicea L.	Sabina m.ma, cedro licio
Leucojum aestivum L.	Campanelle maggiori
Lilium sp. pl.	Giglio
Loranthus europaeus Jacq.	Vischio quercino
Narcissus sp. pl.	Narciso
Nuphar luteum (L.) Sibth. et Sm.	Ninfea gialla
Nymphaea alba L.	Ninfea comune
Osmunda regalis L.	Felce florida
Paeonia sp. pl.	Peonia selvatica
Panocratium maritimum L.	Giglio marino comune
Paradisea liliastratum (L.) Bertol.	Paradisia, Giglio di monte
Primula apennina Widmer	Primula appenninica
Pteris cretica L.	Pteride di Creta
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre	Pulsatilla alpina
Pulsatilla vulgaris Miller	Pulsatilla comune
Rhododendron ferrugineum L.	Rododendro rosso
Sphagnum sp. pl.	Sfagno
Taxus baccata L.	Tasso
Tilia cordata Miller	Tiglio selvatico
Trollius europaeus L.	Botton d'oro
Tulipa australis Link	Tulipano montano
Tulipa sylvestris L.	Tulipano dei campi
Viscum album L.	Vischio comune

ALLEGATO D  
SPECIE SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DEL MATERIALE FORESTALE DI  
PROPAGAZIONE (ART. 77)

Abies alba Mill.	Abete bianco
Abies cephalonica Loud	Abete greco
Acer platanoides L.	Acero riccio
Acer pseudoplatanus L.	Acero di monte
Alnus cordata Loisel	Ontano napoletano
= Alnus cordifolia Ten	
Castanea sp. pl.	Castagno
Cupressus sempervirens L.	Cipresso
Eucalyptus sp. pl.	Eucalitti
Fagus sylvatica L.	Faggio
Fraxinus sp. pl.	Frassini
Juglans sp. pl.	Noci
Larix decidua Mill.	Larice
Larix leptolepis	
(Siobold et Zucc.) Gord	Larice giapponese
Picea abies Karst.	Picea, abete rosso
Pinus halepensis Mill.	Pino d'Aleppo
Pinus leucodermis Ant.	Pino loricato
= Pinus heldreichii Christ.	
var. leucodermis Ant.	
Pinus nigra Am	Pino nero d'Austria, pino di Villetta Barrea, pino laricio
Pinus pinaster Ait.	Pino marittimo
Pinus pinea L.	Pino domestico
Pinus radiata D. Don	Pino insigne
= Pinus insignis Doug.	
Pinus strobus L.	Pino strobo
Pinus sylvestris L.	Pino silvestre
Populus sp. pl.	Pioppi

Prunus avium L.	Ciliegio
Pseudotsuga menziesii Franco	
= Pseudotsuga	
Taxifolia Britt.	Duglasia
Quercus cerris L.	Cerro
Quercus ilex L.	Leccio
Quercus petraea Liebl.	
= Quercus sessiflora Salisb.	Rovere
Quercus pubescens Wild	Roverella
Quercus robur L.	Farnia
= Quercus pedunculata Ehrh	
Quercus rubra L.	Quercia rossa
= Quercus borealis Michx	
Quercus suber	Sughera
Tilia cordata Mill.	Tiglio selvatico
Tilia plauphylllos Scop.	Tiglio nostrale

-----

NOTE

Avvertenza. Il testo delle note qui pubblicate a cura del Servizio Studi, ricerche, pubblicazioni e documentazione giuridico-legislativa del Consiglio Regionale e' stato redatto, ai sensi dell' articolo 9, comma 2, della LR 15-3-1996, n. 18, Ordinanza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali la legge fa rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi o regolamentari qui trascritti.

Nota all' articolo 23

Il testo degli articoli 27 e 24, comma 1, della LR 20-1991 e' il seguente:

"Art. 27  
Permute

1. Il dirigente della struttura funzionalmente preposta nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio, con espresse motivazioni riferite al soddisfacimento di un determinato interesse pubblico, puo' procedere alla permuta di beni patrimoniali della Regione con beni di proprieta' di altri soggetti, a condizione che i beni acquisiti ricevano contestualmente una classificazione e destinazione uguale a quella dei beni permutati, se questi ultimi appartengono al patrimonio indisponibile.

2. La permuta e' effettuata a trattativa privata, previa stima dei beni nelle forme e secondo le modalita' di cui agli artt. 18 e 24 rispettivamente nel caso di beni immobili o mobili. Qualora i valori dei beni oggetto di permuta non coincidano, si procede a conguaglio.

3. La permuta di beni immobili non e' consentita se l'eventuale conguaglio sia superiore al venti per cento del valore maggiore, se tale valore sia proprio del bene di proprieta' regionale.

4. Dei provvedimenti di permuta il dirigente della struttura funzionalmente preposta nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio da' preventiva informazione al Consiglio regionale. I

relativi atti sono deliberati non prima di 60 giorni dalla trasmissione al Consiglio e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.".

"Art. 24

Alienazione di beni mobili

1. I beni mobili del patrimonio disponibile regionale sono alienati a trattativa privata e a prezzo di mercato.".

Nota all' articolo 30

Il testo dell' articolo 13 della legge 6-12-1991, n. 394, e' il seguente:

"Art. 13.

Nulla osta.

1. - Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco e' sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformita' tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed e' reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.

Il diniego, che e' immediatamente impugnabile, e' affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco da' notizia per estratto, con le medesime modalita', dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

2. Avverso il rilascio del nulla osta e' ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8-7-1986, n. 349.

3. L'esame delle richieste di nulla osta puo' essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attivita' sono disciplinate dal regolamento del parco.

4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, puo' rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.".

Nota all' articolo 35

Il testo dell' articolo 3, comma 1, lettera b), numero 3, della legge 31-1-1994, n. 97, e' il seguente:

"Art. 3. Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali.

1. Al fine di valorizzare le potenzialita' dei beni agro-silvo-pastorali in proprieta' collettiva indivisibile ed inusucapibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale, le regioni provvedono al riordino della disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all'articolo 10 della legge 3-12-1971, n. 1102, le regole cadorine di cui al decreto legislativo 3-5-1948, n. 1104, e le associazioni di cui alla



legge 4-8-1894, n. 397, sulla base dei seguenti principi:

b) ferma restando la autonomia statutaria delle organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza e sono rette anche da antiche laudi e consuetudini, le regioni, sentite le organizzazioni interessate, disciplinano con proprie disposizioni legislative i profili relativi ai seguenti punti:

3) forme specifiche di pubblicita' dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonche' degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate;".

Nota all' articolo 38

Il testo dell' articolo 17 della legge 18-5-1989, n. 183, e' il seguente:

"Art. 17.

Valore, finalita' e contenuti del piano di bacino.

1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed e' lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. Il piano di bacino e' redatto, ai sensi dell'articolo 81, primo comma, lettera a) del DPR 24-7-1977 n. 616 in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo-valle.

3. Il piano di bacino persegue le finalita' indicate all'articolo 3 ed, in particolare, contiene:

- a) in conformita' a quanto previsto dall'articolo 2, il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonche' dei vincoli, relativi al bacino, di cui al R.DL 30-12-1923, n. 3267, ed alle leggi 1-6-1939, n. 1089, e 29-6-1939, n. 1497, e loro successive modificazioni ed integrazioni;
- b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonche' delle relative cause;
- c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
- d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravita' ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonche' del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

- e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
- f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
- g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;
- h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;
- i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
- l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;
- m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
- n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;
- p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;
- q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;
- r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;
- s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto.

4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla L. 27-12-1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla L. 10-5-1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al DPR 10-9-1982, n. 915; i piani di cui all'articolo 5, L. 29-6-1939, n. 1497, e all'articolo 1-bis, DL 27-6-1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8-8-1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'articolo 7, L. 8-7-1986, n. 349; i piani generali di bonifica.

5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano

di bacino.

6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini Ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), c), f), l) ed m) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma.

6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 6-bis, le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.".

Nota all' articolo 41

Il testo dell' articolo 25 della legge regionale 16-1-1995, n. 5, e successive modifiche, e' il seguente:

"Art. 25

Formazione del piano strutturale

1. Il procedimento di formazione del P.S. e' avviato dal comune, con atto che indica:

- a) gli obiettivi da perseguire, anche in relazione alle verifiche compiute sullo stato di attuazione dello strumento urbanistico comunale vigente;
  - b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori ricerche da svolgere;
- la deliberazione e' trasmessa alla Giunta regionale ed alla Giunta provinciale ai fini dell'art. 3, secondo comma.

2. Il Comune adotta il progetto di P.S., che e' depositato nella sede comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facolta' di prenderne visione. L'effettuato deposito e' immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul foglio annunci legali della Provincia e tramite manifesti. Copia del progetto e' contestualmente trasmessa alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale.

3. La consultazione su tale progetto e' allargata a cittadini e associazioni. Di cio' si fa carico un garante dell'informazione, individuato dal Comune analogamente a quanto previsto dall'art. 18.

4. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del deposito chiunque puo' presentare osservazioni.

5. Nel caso in cui siano pervenute osservazioni il Comune, entro novanta giorni dalla scadenza del deposito, si pronuncia nuovamente sul progetto provvisorio, confermandolo o apportando modifiche conseguenti alle osservazioni pervenute.

6. Il Comune richiede alla Provincia l'espressione del parere di conformita' con le prescrizioni del P.T.C., da inviare nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma quinto o della comunicazione del mancato ricevimento di osservazioni. Il termine puo' essere interrotto per una sola volta per l'eventuale acquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi. La deliberazione e' altresì trasmessa alla Giunta regionale per conoscenza.

7. Una volta acquisito il parere della Provincia, ovvero decorso comunque il termine di cui al sesto comma, il progetto e' sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale.

8. La deliberazione del Consiglio comunale richiama il parere della Provincia se pervenuto, motivando espressamente le corrispondenti determinazioni assunte e conformandosi alle localizzazioni di cui all'art. 16, quarto comma, lett. c), d), ed e).

9. Il P.S. e' immediatamente depositato nella sede del Comune ed e' trasmesso in copia alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale.

10. Entro trenta giorni dalla trasmissione, il Comune provvede a dare avviso sul bollettino ufficiale della Regione dell'avvenuta approvazione del P.S.

11. Il P.S. diventa efficace dalla pubblicazione dell'avviso di cui al decimo comma.

12. Qualora nelle varie fasi di formazione del P.S. siano apportate sostanziali modificazioni al progetto di piano

pubblicato, il Comune e' tenuto ad effettuare una nuova pubblicazione ai sensi dei comma secondo e terzo. Si applicano le norme di cui ai commi tre e seguenti del presente articolo."

Note all' articolo 68

1) Il testo dell' articolo 20 della legge regionale 16-3-1994, n. 24, e' il seguente:

"Art. 20

Concessione ed autorizzazione nell' area soggetta al piano del parco

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere nelle aree soggette al piano del parco e' subordinato al preventivo nulla-osta dell'ente parco. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 13 della L. 6-12-1991 n. 394.

2. Il nulla osta di cui al precedente comma, solo nel caso in cui sia stato espressamente rilasciato e non si sia determinato per decorrenza dei termini, tiene luogo, in deroga alle competenze di cui alle vigenti disposizioni, dell'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al RD 30-12-1923, n. 3267 e dell'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo paesaggistico di cui alle leggi 29-6-1939, n. 1497 e 8-8-1985, n. 431; ai sensi e per gli effetti di cui al nono comma dell'art. 82 del DPR 24-7-1977, n. 616, come modificato dall'art. 1 della L. 8-8-1985, n. 431, il suddetto nulla osta e' trasmesso al Ministero per i beni culturali ed ambientali."

2) Il testo dell' articolo 20 della legge regionale 11-8-1997, n. 65, e' il seguente:

"Art. 20

Nulla osta del Parco

1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere nelle aree soggette al piano del Parco e, in attesa di questo, nel territorio di cui al comma 3 dell'articolo 1, e' subordinato al preventivo nulla osta dell'ente Parco. Sono altresì soggette al nulla-osta del Parco le attivita' di cava in area contigua. A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell'art. 13 della L. n. 394-1991.

2. Il nulla osta di cui al primo comma, solo nel caso in cui sia stato espressamente rilasciato e non si sia determinato per decorrenza dei termini, sostituisce l'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al RD 30-12-1923, n. 3267 e l'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo paesaggistico di cui alle leggi 29-6-1939, n. 1497 e 8-8-1985, n. 431. Ai sensi e per gli effetti di cui al nono comma dell'art. 82 del DPR 24-7-1977, n. 616, come modificato dall'art. 1 della L. 8-8-1985, n. 431, il suddetto nulla osta e' trasmesso ai competenti uffici statali."

3) Il testo degli articoli 14 e 18 della legge regionale 49-1995 e' il seguente:

"Art. 14

Concessioni ed autorizzazioni nelle aree ricomprese nei parchi provinciali

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativa ad interventi, impianti ed opere nelle aree ricomprese nei parchi e' subordinato al preventivo nulla osta della Provincia.

2. Nel caso in cui la gestione dell'area protetta sia affidata ad aziende speciali od istituzioni ai sensi dell'art. 9, comma 1, il nulla osta e' rilasciato dall'organismo di gestione.

3. Al nulla osta si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 6-12-1991, n. 394.

4. Con il nulla osta, sempreche' non si sia determinato per decorrenza dei termini, sono contestualmente rilasciate, anche in deroga alle competenze di cui alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al RD 30-12-1923, n. 3267 e di autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo paesaggistico di cui alle leggi 29-6-1939, n. 1497 e 8-8-1985, n. 431. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 9, art. 82 del DPR 24-7-1977, n. 616, come modificato dall'art. 1 della legge 8-8-1985, n. 431, il provvedimento e' trasmesso al Ministero dei beni culturali ed ambientali.".

"Art. 18

Concessione ed autorizzazione nelle aree ricomprese nelle riserve naturali

1. Al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relativi ad interventi, impianti ed opere nelle aree ricomprese nelle riserve naturali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14.".

Nota all' articolo 72

Il testo dell' articolo 7, allegato E, della legge 20-3-1865, n. 2248, e' il seguente:

"Art. 7

Allorche' per grave necessita' pubblica l'autorita' amministrativa debba senza indugio disporre della proprieta' privata, od in pendenza di un giudizio per la stessa ragione, procedere all'esecuzione dell'atto delle cui conseguenze giuridiche si disputa, essa provvedera' con decreto motivato, sempre pero' senza pregiudizio dei diritti delle parti.".

Nota all' articolo 89

Il testo dell' articolo 2 della legge 22-5-1973, n. 269, e' il seguente:

"Art. 2

La produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento e' subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento o il vivaio, su parere di una commissione istituita presso l'Ispettorato regionale delle foreste competente per territorio.

La commissione e' nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, ed e' formata:

- a) dal capo dell'Ispettorato regionale delle foreste che la presiede;
- b) dal direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio;
- c) dal direttore dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo;
- d) dal direttore dell'Istituto di selvicoltura della facolta' agraria e forestale dell'Universita' di Firenze;
- e) da due rappresentanti dei produttori di materiali forestali di propagazione scelti tra le persone designate dalle associazioni nazionali dei produttori.

La commissione viene integrata di volta in volta con la partecipazione del capo dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste e di un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'esame delle rispettive province.

Un funzionario dell'Ispettorato regionale delle foreste svolge le mansioni di segretario.

I rappresentanti dei produttori di materiale forestale di propagazione ed il rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Ai componenti ed al segretario della commissione sara' corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5-6-1967, n. 417, ed agli aventi diritto la indennita' di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

La commissione si pronuncia sulla idoneita' tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione e la trasformazione.

Il rilascio della licenza e' subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento da parte dell'Ispettorato regionale delle foreste dell'esecuzione dei lavori progettati, nonche' al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 10.000, prevista dal numero 130 alla tabella A allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1-3-1961, n. 121, e successive modificazioni.

Con l'autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, gli stabilimenti ed i vivai del Corpo forestale dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, possono produrre e mettere in commercio materiale forestale di propagazione destinato al rimboschimento.

L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo."

Nota all' articolo 93

Il testo dell' articolo 17, commi 1 e 2, della l. 97-1994 e' il seguente:

"Art. 17.

Incentivi alle pluriattività'.

1. I coltivatori diretti, singoli od associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, per importi non superiori a lire 30.000.000 per ogni anno.

2. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a lire 300.000.000 per anno."

Nota all' articolo 95

Il testo dell' articolo 4 del DLgs 143-1997 e' il seguente:

"Art. 4.

Trasferimento di risorse alle regioni.

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15-3-1997, n. 59, entro il 31-12-1997 si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale.

2. Al riordinamento delle strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti di cui al presente decreto, si provvede a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera d), e dell'articolo 7, comma 3, della legge 15-3-1997, n. 59. Fino a tale riordinamento le funzioni e i compiti non conferiti alle regioni restano attribuiti alla responsabilità degli uffici secondo il riparto delle competenze precedente al riordinamento stesso."

Note all' articolo 96

1) Il testo della lettera m), del comma 1, dell' articolo 2, della legge regionale 23-1-1989, n. 10, era il seguente:

"Art. 2

Funzioni delegate alle Province

1. Sono delegate alle Province, salvo quanto disposto al



secondo comma, le funzioni amministrative concernenti:

m) vincolo idrogeologico, prescrizioni di massima e di polizia forestale, disciplina delle utilizzazioni boschive, controllo sulla gestione dei beni silvo-pastorali degli enti, piani di coltura e conservazione dei rimboschimenti e dei boschi migliorati con intervento pubblico; approntamento ed approvazione della "Carta del rispetto della natura, della flora spontanea e della fauna minore", censimento degli alberi di rilievo monumentale ed esame di idoneità per raccoglitori di tartufi;".

2) Il testo della lettera n), del comma 1, dell' articolo 2, della suddetta legge, era il seguente:

"Art. 2

Funzioni delegate alle Province

1. Sono delegate alle Province, salvo quanto disposto al secondo comma, le funzioni amministrative concernenti:

n) sistemazione idraulico-forestali, sistemazione dei bacini montani, rimboschimento, miglioramenti boschi degradati, vivai forestali, opere forestali per la difesa delle coste;".

3) Il testo della lettera e), del comma 1, dell' articolo 4, della suddetta legge, era il seguente:

"Art. 4

Funzioni delegate alle Province ed alle Comunità montane

1. Sono delegate alle Province o, nei territori di loro competenza, alle Comunità montane di cui alle lettere da a) ad l) della LR n. 52-1981 le funzioni amministrative concernenti:

e) coltivazioni arboree ed erbacee, selvicoltura, arboricoltura da legno e castanicoltura; autorizzazione all'abbattimento di piante di olivo, attestazione per i terreni vitati ai fini dell'iscrizione nell'albo dei vigneti;".

4) Il testo della lettera e) ed f), del comma 1, dell' articolo 5, della suddetta legge, era il seguente:

"Art. 5

Funzioni delegate ai Comuni

1. Sono delegate ai Comuni, salvo quanto disposto al secondo comma, le funzioni amministrative concernenti:

e) amministrazione del patrimonio indisponibile agricolo-forestale della Regione;  
f) pubblicazione e liquidazione danni per rilevamenti dell'inventario forestale della Toscana;".

5) Il testo della lettera g), del comma 1, dell' articolo 6, della suddetta legge, era il seguente:

"Art. 6

Funzioni riservate alla competenza della Regione

1. Sono riservate alla competenza della regione le funzioni amministrative concernenti:

g) dichiarazione di esecutività delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, nonché dei piani economici o di assestamento di cui al R.DL n. 3267 del 30-12-1923; impiego di mezzi aerei e impianti radio-ricetrasmittenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, definizione dei complessi del patrimonio indisponibile agricolo-forestale della Regione ed alienazione, acquisti ed espropri di tale patrimonio, emanazione dell'elenco delle specie di flora spontanea e di fauna minore in pericolo di rarefazione ed estinzione, emanazione del calendario di raccolta dei tartufi e delimitazione delle zone geografiche di raccolta;".

Note all' articolo 97

1) Il testo del comma 1, dell' articolo 4, della legge regionale 8-11-1982, n. 82, era il seguente:

"Art. 4

Su proposta della Giunta, il Consiglio regionale approva con deliberazione l'elenco delle specie di flora spontanea di particolari specie arboree e delle specie di fauna minore interessate da fenomeni di rarefazione o in pericolo di estinzione.".

2) Il testo del comma 3, dell' articolo 4, della suddetta legge, era il seguente:

"Per le specie vegetali ed animali interessate da fenomeni di rarefazione, presenti in tale elenco, dovranno essere previste dalla suddetta deliberazione norme e limiti quantitativi e-o temporali di raccolta, cattura o uccisione.".

3) Il testo degli articoli 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21, della suddetta legge, era il seguente:

"Art. 6

Piante officinali

Il divieto di raccolta delle specie elencate nella deliberazione di cui all'art. 4 della presente legge e' valido anche quando tali specie siano comprese nell'elenco delle piante officinali, di cui al RD n. 772 del 26-5-1932.

Salvo quanto previsto al primo comma, la raccolta delle piante officinali continua ad essere regolamentata dalla normativa vigente.".

"Art. 7

Particolari specie arboree

Il taglio delle specie arboree comprese nell'elenco di cui all'art. 4 della presente legge e' sottoposto a preventiva autorizzazione da parte delle autorità competenti dell'Amministrazione forestale.

L'abbattimento delle piante indicate nel suddetto elenco puo' essere autorizzato solamente per inderogabili esigenze di pubblica utilità, purché venga accertata l'impossibilità di soluzioni tecniche alternative.".

"Art. 10

Ai fini della tutela prevista dalla presente legge, sono considerati prodotti secondari del bosco:

- a) abrogata
- b) i muschi;
- c) le fragole;
- d) i lamponi;
- e) i mirtilli;
- f) le bacche di ginepro;
- g) le more di rovo."

"Art. 11

Nella raccolta dei prodotti secondari del bosco, sono stabilite alcune condizioni di agevolazioni e incentivazioni, consentite a quei cittadini per i quali la raccolta dei prodotti secondari del bosco avvenga con l'intento di ottenere risultati economici, anche ad integrazione dei redditi normalmente percepiti.

In particolare, tali soggetti non sono sottoposti a nessuna delle restrizioni quantitative previste agli artt. 15 e 17 della presente legge.

Le agevolazioni ed incentivazioni di cui al I comma hanno valore:

- sui terreni in proprietà e in affitto da parte dei legittimi proprietari ed affittuari;
- sulle terre pubbliche e demaniali;
- su altri terreni anche di privata proprietà, per i quali esista da parte dei legittimi proprietari la consuetudine dell'ammissione di estranei alla raccolta. Tale agevolazione ha valore sull'intero territorio del comune o, nei territori montani, della comunità montana del richiedente, nonché sui territori dei comuni e delle comunità montane limitrofe.

Valgono per tali soggetti tutte le norme di cui ai successivi articoli, relative ai modi della raccolta dei prodotti del sottobosco ed ai criteri generali di rispetto all'ambiente boschivo."

"Art. 12

Di norma sono ammessi alle agevolazioni di cui all'art. 11:

- a) i coltivatori diretti, a qualsiasi titolo, e tutti coloro che hanno in gestione propria l'utilizzazione del bosco, compresi i soci di cooperative agricolo-forestali;
- b) limitatamente ai territori montani, tutti i residenti in comuni o frazioni di comuni montani in zone boschive, nei quali si possa individuare una consuetudine di interesse economico, connessa alla raccolta dei prodotti secondari del bosco da parte della generalità degli abitanti.

Le Comunità Montane provvedono entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla individuazione ed elencazione nelle zone di cui alla lettera b) del presente articolo.

Nei casi previsti alle lettere a) e b) del presente articolo e' sufficiente, nella formulazione della domanda, che il richiedente indichi gli estremi relativi alla propria condizione professionale e alla propria residenza. I cittadini che non ricadono nei casi previsti alle lettere a) e b) del presente articolo, sono tenuti ad allegare alla domanda una copia della propria dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente. I comuni o, nei territori montani, le comunita' montane competenti, nel provvedere circa le agevolazioni richieste adottano criteri che considerino l'effettiva condizione di interesse economico ai fini di integrazione del reddito da parte del richiedente, nonche' le potenzialita' di utilizzo economico dei prodotti secondari del bosco del territorio interessato."

"Art. 13

I cittadini che intendono usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 11 ne fanno richiesta ai comuni o, nei territori montani, alle comunita' montane in cui intendono esercitare l'attivita' di raccolta.

Entro il termine di due mesi dal ricevimento della domanda, il comune o la comunita' montana competente provvede ad inviare risposta all'interessato. In caso di risposta positiva, viene inviato all'interessato un tesserino con il riconoscimento della qualifica di "raccoltitore abituale di prodotti del sottobosco, a scopo economico".

Il riconoscimento e' valido per un periodo di tre anni e puo' essere rinnovato."

"Art. 14

vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco di cui all'art. 10 nelle aree rimboschite, prima che siano trascorsi cinque anni dalla messa a dimora delle piantine. Da tale divieto sono esclusi i proprietari del fondo e gli altri aventi titolo su di esso."

"Art. 15

Per i seguenti prodotti secondari del bosco salvo quanto previsto dall'art. 11, non e' consentita la raccolta giornaliera individuale oltre i seguenti limiti:

muschi	Kg. 0,300
lamponi	Kg. 1,000
fragole	Kg. 1,000
mirtilli	Kg. 1,000
bacche di ginepro	Kg. 0,200

vietato estirpare, tagliare, o comunque danneggiare piante di fragola, lamponi, mirtilli, ginepro o parti di esse."

"Art. 18

La Regione prevede nel programma regionale di interventi in agricoltura di cui all'art. 14 della LR 1-8-1981 n. 63 agevolazioni finanziarie per la costituzione e l'attivita' di associazioni e cooperative che si propongono la raccolta e la commercializzazione, nonche' eventualmente anche la

lavorazione dei prodotti secondari del bosco.

Le associazioni e le cooperative di cui al primo comma devono essere costituite da raccoglitori dei prodotti secondari del bosco a scopo economico di cui all'art. 12 della presente legge.

Gli Enti delegati di cui alla LR 4-9-1976, n. 64 possono dare in concessione beni del patrimonio agricolo-forestale, con lo scopo di organizzare in essi attività di raccolta dei prodotti secondari del bosco a coltivatori diretti ed alle Associazioni e cooperative di cui al primo comma, secondo quanto previsto nella citata legge regionale e nei limiti temporali previsti dall'art. 7 della LR 29-6-1982, n. 52, relativamente alla fase transitoria nella formazione di un sistema delle aree protette.

Allo scopo di favorire la vocazione del territorio boschivo regionale alla attività di raccolta dei prodotti secondari del bosco, gli Enti locali cui è demandata l'attuazione della presente legge curano che vi sia assidua vigilanza sulle aree nelle quali si esercita l'attività delle Associazioni e delle Cooperative di cui al primo comma.

Nelle zone in cui si manifestino estesi fenomeni di interdizione ad estranei della raccolta dei prodotti secondari del bosco da parte degli aventi titolo, attraverso tabellazione dei fondi, gli Enti locali preposti alla attuazione della presente legge curano iniziative dirette particolarmente a realizzare, tra tutti gli interessati, intese che favoriscano:

- la tutela dei diritti all'utilizzo economico dei prodotti secondari del bosco da parte dei proprietari o altri aventi titolo;
- l'utilizzo suddetto anche da parte dei coltivatori non disponenti di ampie superfici boschive;
- la possibilità di fruizione dell'ambiente boschivo da parte della generalità dei cittadini."

"Art. 19

Per la tutela dell'ambiente naturale e la corretta fruibilità del territorio è vietato abbandonare rifiuti al di fuori dei luoghi indicati dalle autorità competenti.

A tale fine gli Enti locali, cui è affidata l'attuazione della presente legge promuovono iniziative atte a stimolare il corretto comportamento di coloro che intendono usufruire dell'ambiente naturale."

"Art. 20

Ai fini della presente legge, e relativamente alle zone di cui al punto b) dell'art. 10 della LR 29-6-1982, n. 52 fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al punto 1), lett. d) del secondo comma del suddetto articolo, i Comuni possono porre limiti e divieti al percorrere con veicoli motorizzati prati e boschi.

I mezzi impiegati nei lavori agricoli, nella sistemazione delle piste sciistiche, nelle utilizzazioni boschive, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto

soccorso, nella vigilanza forestale e antincendio nonche' i mezzi di proprieta' del possessore o dell'affittuario del fondo e tutti gli altri impiegati in pubblici servizi sono esclusi dal divieto di cui al precedente comma.".

"Art. 21

La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non recare danno alle tartufaie.

La raccolta dei tartufi e' consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto".

vietato la raccolta durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

Le buche aperte per la estrazione devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo.

Per quanto attiene alla disciplina della raccolta dei tartufi non previsto dalla presente legge, valgono le norme di cui alla legge 17-7-1970, n- 568-".

4) Il testo del comma 8, dell' articolo 2, della legge regionale 29-1-1997, n. 9, era il seguente:

"Art. 2 Programma di valorizzazione ed alienazione

8. La Giunta regionale puo' proporre al Consiglio, altresì, forme di gestione dei beni non oggetto di interventi di alienazione, da affidarsi a soggetti pubblici diversi dall'Ente Delegato quando vi siano esigenze di carattere funzionale o economico.".